Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 129

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 12 maggio 1979** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 11 maggio 1979 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

« Istituzione della Università statale degli studi del Molise e della Basilicata ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Napoli, via Niccolò Tommaseo n. 14, presso lo studio dell'avv. prof. Giovanni Iacovone.

(4369)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1978, n. **1055.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 221, 222, 223, 224, 225, 226 e 227, relativi alla scuola di specializzazione in psicologia del lavoro che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in psicologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi:

Scuola di specializzazione in psicologia

Art. 221. — Presso le facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia dell'Università di Pavia è istituita la scuola di specializzazione in psicologia. La scuola ha sede presso l'istituto di medicina del lavoro; essa usufruisce delle attrezzature di questo istituto e di quello di psicologia della facoltà di lettere e filosofia.

Il funzionamento della scuola si realizza sulla base di un piano concordato ogni triennio fra la facoltà di medicina e chirurgia e la facoltà di lettere e filosofia.

La scuola — pur nella sua unità, assicurata da insegnamenti comuni — è articolata nei seguenti indirizzi:

a) medico;

b) differenziale e scolastico;

c) industriale e del lavoro;

d) sociale.

Art. 222. — La durata del corso della scuola è di tre anni. La frequenza è obbligatoria. Non sono consentite abbreviazioni di corso, né è consentita la contemporanea iscrizione a più indirizzi distinti.

Art. 223. — La scuola conferisce il diploma di specialista in psicologia con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Il diploma, valido a tutti gli effetti di legge, viene rilasciato all'allievo, in rapporto all'indirizzo prescelto, seguito e concluso positivamente negli esami di profitto e di diploma.

Art. 224. — Titoli per l'ammissione alla scuola sono:

a) per l'indirizzo medico, la laurea in medicina e chirurgia;

b) per gli altri indirizzi, il diploma di laurea rilasciato da qualsiasi facoltà di una Università italiana di Stato o ad essa parificata, ovvero un titolo straniero equipollente.

Art. 225. — Nella domanda di ammissione alla scuola, deve essere specificato l'indirizzo che si desidera seguire.

Nel caso di domande di iscrizione eccedenti il numero massimo stabilito dal consiglio della scuola e indicato nel manifesto-programma annuale di cui all'art. 236, il consiglio stesso procederà all'accettazione delle domande attraverso un concorso di merito, le cui modalità verranno fissate nello stesso manifesto annuale.

Indipendentemente dalla limitazione delle iscrizioni, il consiglio della scuola può subordinare l'ammissione ad una prova di idoneità.

Art. 226. — Il corso è costituito la lezioni teoriche, esercitazioni pratiche, tirocini, seminari, conferenze. L'attività didattica viene svolta per un numero di ore non inferiore alle 20 settimanali, per tutta la durata dell'anno accademico.

Gli insegnamenti statutari sono suddivisi in tre gruppi:

a) insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi sopra indicati; tali insegnamenti sono obbligatori per tutti gli allievi, qualunque sia l'indirizzo prescelto;

b) insegnamenti specifici, peculiari a ciascuno dei singoli indirizzi indicati nell'art. 221 e nel successivo art. 227; tali insegnamenti sono obbligatori nell'ambito dell'indirizzo prescelto;

c) insegnamenti integrativi.

Gli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*) sono fissati nello statuto, il quale stabilisce altresì la distribuzione degli insegnamenti stessi nei vari anni.

Gli insegnamenti di cui al punto *c*) vengono stabiliti anno per anno dal consiglio della scuola e pubblicati nel manifesto-programma annuale. insieme all'elenco degli insegnamenti di cui ai punti *a*) e *b*).

Art. 227. — Gli insegnamenti comuni di cui al punto *a*) dell'articolo precedente sono:

1) metodologia generale e speciale della ricerca psicologica (triennale I, II e III anno);

2) metodologia statistica generale e psicometria (annuale I anno);

3) psicologia generale (triennale I, II e III anno);

4) teorie della personalità (biennale I e II anno);

5) psicologia dinamica (annuale II anno);

6) psicologia differenziale (annuale I anno);

7) psicologia sociale (biennale I e II anno);

8) tecniche psicodiagnostiche (biennale I e II anno).

Gli insegnamenti specifici di cui al punto *b*) dell'art. 227 sono:

A) Per l'indirizzo medico:

1) psicologia dello sviluppo (biennale I e II anno);

2) psicofisiologia (annuale I anno);

3) psicofarmacologia (annuale II anno);

4) psicopatologia e neuropsichiatria (biennale I e II anno);

5) medicina psicosomatica (annuale III anno);

6) psicologia clinica (biennale II e III anno);

7) psicoterapia (biennale II e III anno);

8) psicologia criminologica, giudiziaria e penitenziaria (annuale III anno);

9) igiene mentale (annuale II anno).

B) Per l'indirizzo differenziale e scolastico:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale I e II anno);

2) psicologia dell'età evolutiva (triennale I, II e III anno);

3) pedagogia (annuale I anno);

4) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I anno);

5) psicologia pedagogica (annuale I anno);

6) psicologia del disadattamento scolastico e professionale nell'età evolutiva (annuale II anno);

7) docimologia e tecniche della valutazione scolastica (annuale II anno);

8) tecniche psicodiagnostiche individuali e di gruppo (biennale II e III anno);

9) orientamento scolastico e professionale (annuale III anno).

C) Per l'indirizzo industriale e del lavoro:

1) fondamenti di biologia generale e di anatomia e fisiologia umana (biennale I e II anno);

2) istituzioni di psicopatologia e di igiene mentale (annuale I anno);

3) psicologia del lavoro (annuale I anno);

4) metodologia statistica e psicometria (corso avanzato, annuale II anno);

5) ergonomia (annuale I anno);

6) analisi e valutazione delle mansioni e profili professionali (annuale II anno);

7) psicologia del disadattamento lavorativo (annuale III anno).

D) Per l'indirizzo sociale:

1) antropologia culturale (annuale I anno);

2) sociologia (annuale I anno);

3) psicologia della comunicazione (biennale I e II anno);

4) tecniche quantitative dell'indagine psicosociale (annuale II anno);

5) ricerca motivazionale (annuale II anno);

6) psicologia sociale, corso avanzato (annuale III anno);

7) dinamiche di gruppo (annuale III anno);

8) tecniche di studio dell'opinione pubblica (annuale III anno);

9) patologia e controllo sociale (annuale III anno).

Gli insegnamenti integrativi (annuali) di cui al punto *c*) dell'art. 227 vanno scelti nell'ambito dell'elenco che segue:

storia della psicologia;
filosofia della scienza;
cibernetica;
psicologia zoologica;
psicolinguistica;
organizzazione sanitaria;
organizzazione scolastica;
auxologia;
neuropsichiatria infantile;
pedagogia speciale e differenziale;
igiene generale;
medicina del lavoro;
legislazione sanitaria;
legislazione scolastica;
legislazione del lavoro;
deontologia professionale;
sessuologia;
psicogerontologia;
statistica economica;
psicologia della propaganda;
psicologia dello sport;
psicologia e pedagogia della comunicazione di massa;
filmologia;
istruzione programmata;
psicologia della didattica e dell'apprendimento scolastico;
infortunistica del lavoro;
psicologia economica.

Gli insegnamenti specifici di ciascuno dei quattro indirizzi, possono valere come integrativi per gli altri indirizzi che non li comprendano, sempre naturalmente nel caso che il funzionamento degli indirizzi stessi sia previsto dal manifesto-programma annuale.

Il manifesto-programma annuale, di cui all'art. 236, indicherà quali indirizzi verranno realizzati e quali insegnamenti integrativi verranno impartiti dalla scuola durante l'anno accademico.

La eventuale scissione degli insegnamenti in più rami distinti, sia ai fini dell'insegnamento che degli esami di profitto, ovvero l'eventuale loro raggruppamento ai fini degli esami risulteranno dal manifesto-programma annuale di cui all'art. 236.

Art. 228. — Gli esami sono di profitto e di diploma ed hanno luogo in tre sessioni: estiva, autunnale, invernale.

Per essere ammessi agli esami annuali di profitto l'allievo deve aver frequentato assiduamente le lezioni, le esercitazioni, i tirocinii, i seminari, ecc., svolti dalla scuola nel relativo anno di corso.

Per essere ammesso all'esame di diploma, l'allievo, oltre ad aver adempiuto a tutti gli obblighi di frequenza ed esame dei vari insegnamenti comuni e specifici e di almeno due degli insegnamenti integrativi, ed aver effettuato le esercitazioni prescritte, deve presentare una dissertazione scritta nonché una relazione riassuntiva sulle esercitazioni e su eventuali tirocinii effettuati nell'intero triennio.

L'esame di diploma consiste nella discussione della tesi e della relazione e, eventualmente, di una o più prove pratiche stabilite dal consiglio della scuola.

Art. 229. — Su proposta della facoltà di medicina e chirurgia e sentito il parere della facoltà di lettere e filosofia vengono nominati ogni triennio dal rettore:

il direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo di psicologia ovvero, su indicazione del titolare dell'insegnamento di psicologia, fra i professori di ruolo o fuori ruolo direttamente impegnati nella didattica della scuola;

il vice direttore della scuola fra i professori di ruolo o fuori ruolo o incaricati di psicologia.

Il direttore e il vice direttore dovranno essere scelti in modo da rappresentare la facoltà di medicina e la facoltà di lettere e filosofia.

Art. 230. — I docenti della scuola sono scelti tra i professori universitari di psicologia (di ruolo, fuori ruolo, incaricati, liberi docenti), fra gli specializzati in psicologia e fra coloro che per opere, uffici o insegnamenti tenuti siano di riconosciuta competenza ed esperienza nelle discipline che formano oggetto dei corsi della scuola.

Alla nomina dei docenti provvede il rettore, su proposta presentata annualmente dal direttore della scuola e su parere conforme del consiglio della scuola stessa e della facoltà.

Art. 231. — Per i problemi riguardanti l'organizzazione didattica, il direttore è assistito da un consiglio della scuola, composto dal direttore stesso che lo presiede, dal vice direttore (se designato), che presiede le adunanze del consiglio in caso di assenza o impedimento del direttore, e da tutti i docenti che abbiano avuto regolare nomina rettorale.

Su proposta del direttore e sentito il parere del consiglio, uno dei docenti assolve anche le funzioni di segretario delle adunanze del consiglio stesso: alla relativa nomina provvede il rettore.

Art. 232. — Spetta al consiglio della scuola:

1) determinare, coordinare, approvare i programmi dei corsi teorici, delle esercitazioni, dei tirocinii, dei seminari, ecc., relativi sia agli insegnamenti comuni, sia a quelli specifici, sia a quelli integrativi;

2) esprimere il proprio parere sulle proposte del direttore della scuola relativamente alla designazione dei docenti, da sottoporre quindi alla nomina rettorale, dopo l'approvazione delle facoltà;

3) determinare, coordinare, approvare gli orari dei vari insegnamenti, esercitazioni, seminari, ecc., e il diario e le modalità degli esami, sia di profitto che di diploma e la composizione delle relative commissioni;

4) stabilire le eventuali prove pratiche da far sostenere agli allievi in occasione dell'esame di diploma;

5) deliberare sulle domande di trasferimento di allievi della scuola di specializzazione in psicologia da una Università o facoltà ad un'altra e da un indirizzo all'altro della scuola stessa (conformemente a quanto stabilito dall'art. 238), determinandone gli eventuali ulteriori obblighi di frequenza e di esame;

6) determinare il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) ed eventualmente il numero minimo degli allievi che possono essere iscritti al primo anno di corso;

7) stabilire la composizione della commissione per l'esame di concorso di merito di cui al comma secondo dell'art. 225 e della commissione per le eventuali prove di idoneità di cui al comma terzo del medesimo art. 225, nonché le modalità dei rispettivi concorsi o prove.

Art. 233. — Il funzionamento amministrativo della scuola è determinato, in armonia con le vigenti disposizioni sulle scuole di specializzazione, da un regolamento interno emanato dal rettore su proposta del direttore della scuola.

Art. 234. — Le entrate della scuola sono costituite dalle tasse, soprattasse e contributi scolastici e dai contributi erogati eventualmente dallo Stato, dall'Università, da enti e da privati.

Art. 235. — Gli iscritti alla scuola sono tenuti al pagamento delle tasse, soprattasse e contributi generali nella misura stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

La misura dei contributi per le esercitazioni pratiche e per le altre prestazioni, di cui gli iscritti fruiscono durante il corso degli studi, è fissata dal consiglio di amministrazione dell'Università su proposta del senato accademico, sentito il parere dei consigli della facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia e del consiglio della scuola.

Art. 236. — Il direttore della scuola — sulla base delle deliberazioni del consiglio della scuola — compila ogni anno il relativo manifesto-programma che, previa approvazione delle facoltà di medicina e chirurgia e di lettere e filosofia, sarà reso di pubblica ragione.

Nel manifesto viene specificato:

1) l'indirizzo o gli indirizzi della scuola che saranno aperti nell'imminente anno accademico;

2) il numero massimo (in ogni caso non superiore a 25) e, eventualmente, quello minimo di domande di iscrizione che verranno accettate;

3) le modalità di concorso di merito in caso di domande eccedenti il numero massimo di iscrizioni consentite;

4) l'eventuale indicazione di prove di idoneità per l'ammissione alla scuola, conformemente al comma terzo dell'art. 225;

5) l'ordine degli studi con l'indicazione:

a) dell'eventuale scissione degli insegnamenti elencati nell'art. 227 in più rami distinti, ai fini dello insegnamento e degli esami di profitto;

b) dell'eventuale raggruppamento degli insegnamenti ai fini dell'esame di profitto;

c) della distribuzione degli insegnamenti nei vari anni di corso;

d) degli insegnamenti integrativi che verranno impartiti nell'anno;

e) dei docenti, per ciascun insegnamento ed anno di corso;

6) le modalità e le condizioni degli esami di profitto e di diploma;

7) le tasse, le soprattasse e i contributi generali e speciali dovuti dagli allievi.

Art. 237. — L'inclusione della scuola nello statuto dell'Università non costituisce impegno ad impartire i relativi corsi: l'impegno è costituito dalla pubblicazione del manifesto-programma annuale. Ciò vale sia per la scuola nel suo insieme sia per i singoli indirizzi.

Art. 238. — E' prevista, a domanda dell'interessato e non oltre il termine del secondo anno di corso, la possibilità di passaggio da un indirizzo ad un altro. L'accoglimento della relativa domanda, sempre subordinato alle condizioni previste dall'art. 237, ha luogo a giudizio insindacabile del consiglio della scuola e con piano di studi da stabilire caso per caso.

Coloro che hanno compiuto l'intero triennio possono essere ammessi ad altro indirizzo con possibilità di abbreviazioni dei corsi, per convalida di esami già sostenuti, secondo quanto sarà stabilito caso per caso dal consiglio della scuola.

Art. 239 - *Norme transitorie.* — All'inizio del funzionamento della scuola, il direttore è autorizzato a prendere, di concerto con il vice direttore, tutte quelle decisioni e deliberazioni che, di norma, sono demandate al consiglio della scuola.

Dopo l'art. 270, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in chirurgia toracica, chirurgia plastica e fisioterapia:

Scuola di specializzazione in chirurgia toracica

Art. 271. — La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica dell'Università degli studi di Pavia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.

Art. 272. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 273. — Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia; è richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

Art. 274. — La durata del corso di studi è di cinque anni, non è suscettibile di abbreviazioni e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.

Art. 275. — Il numero massimo degli allievi è di due per anno di corso e complessivamente di dieci iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 276. — L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.

Art. 277. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

1) embriologia, anatomia descrittiva e topografica del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malettie del torace I;
4) anestesia in chirurgia toracica.

2° *Anno*:

1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cordiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace II.

3° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica I;
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.

4° *Anno*:

1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica II;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma I;
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.

5° *Anno*:

1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma II;
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.

Art. 278. — Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria.

La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatoria. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.

Art. 279. — Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.

Art. 280. — Per tutti gli specilizzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 281. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la clinica dermosifilopatica dell'Università di Pavia e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

Art. 282. — La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specilizzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Art. 283. — Possono iscriversi alla scuola di specilizzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.

Art. 284. — La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Art. 285. — Il numero massimo degli allievi è di cinque per anno di corso e complessivamente di venticinque iscritti per l'intero corso di studi.

Art. 286. — L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Art. 287. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori e inferiori, organi genitali;

patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);

anatomia e istopatologia, con particolare riferimento alla malattia-ustione e alle neoplasie maligne e benigne;

anestesiologia e rianimazione: concetti generali;

patologia secondaria;

guarigione delle ferite;

principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);

trapianti I;

autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti compositi;

semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;
tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
trapianti II;
omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);
tipizzazione dei tessuti;
utilizzazione clinica degli omoinnesti;
etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
traumatologia dei tessuti molli;
traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
shock emorragico;
shock traumatico;
shock da ustione;
malattia-ustione: fisiopatologia e clinica I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica II;
lesioni da raggi;
elementi di chirurgia addominale;
elementi di otorinolaringoiatria;
elementi di stomatologia;
elementi di ortopedia generale;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico I;
elementi di genetica.

4° *Anno*:

metolodogia chirurgica differenziale;
malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
agenesie;
chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;
chirurgia d'urgenza;
dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico II.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
elementi di chirurgia vascolare;
microchirurgia vascolare e nervosa;
elementi di criobiologia e crioterapia;
elementi di fisio-chinesiterapia;
problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 288. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Art. 289. — E' fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di 30 sedute operatorie per anno; gli allievi del terzo, quarto e quinto anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno.

Art. 290. — Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Scuola di specializzazione in fisioterapia

Art. 291. — Alla facoltà di medicina e chirurgia è annessa una scuola di specializzazione in fisioterapia con sede presso l'istituto di clinica ortopedica. La scuola conferisce il diploma di specialista in fisioterapia.

Art. 292. — La durata dei corsi è di tre anni.

Art. 293. — Alla scuola vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia; il numero complessivo fra tutti gli iscritti ai tre anni di corso non dovrà essere superiore a 30 (dieci allievi per anno di corso).

La selezione dei candidati aspiranti all'ammissione alla scuola avverrà sulla base di titoli ed esami.

Art. 294. — Non sono consentite iscrizioni alla scuola con abbreviazioni di corso.

Art. 295. — La frequenza è obbligatoria nell'istituto sede della scuola, nonchè, qualora si rendesse necessario, presso altri istituti o associazioni specialistiche per un periodo di almeno nove mesi per ogni anno accademico. E' in facoltà del direttore della scuola di concedere una deroga a tale norma solo agli iscritti della scuola che facciano parte del personale di divisione di terapia fisica e riabilitazione di ospedali regionali e provinciali. Per questa categoria di iscritti il periodo di frequenza presso l'istituto sede della scuola può essere ridotto fino a non meno di un mese ogni anno.

Per i corsi che non siano strettamente dimostrati presso la clinica ortopedica possono essere stabiliti, su parere del direttore della scuola, periodi di continua frequenza presso i relativi reparti specialistici, qualora siano costituiti in reparti indipendenti ed abbiano adeguata attrezzatura per la fisioterapia e riabilitazione (neurologia, centri di recupero spastici, fisiopatologia respiratoria, otorinolaringologia, reumatologia, oculistica, ecc.).

Il direttore e gli insegnanti della scuola si accerteranno durante l'anno accademico, dell'operosità scolastica degli allievi, con frequenti interrogazioni e vigilando sulle esercitazioni e sui turni di servizio interno. L'allievo che non abbia ottemperato agli obblighi di frequenza non sarà ammesso a sostenere gli esami annuali.

Art. 296. — Le materie di insegnamento sono così suddivise nei tre anni di corso:

1° *Anno*:

principi di anatomia funzionale (propedeutico per tutte le materie di base degli anni successivi e per quelle facoltative);
fisiopatologia dell'apparato neuro-motore (come sopra).

2° *Anno*:

semeiotica e clinica delle motulesioni neurologiche (propedeutico per le materie di insegnamento di base del terzo anno);
semeiotica e clinica delle deformità e motolesioni ortopediche (come sopra);
massoterapia e terapia manuale;
cinesiologia e cinesiterapia e ginnastica medica;
idroterapia e balnoterapia.

3° *Anno*:

elettroterapia ed elettrologia;
terapia con onde corte ed altri mezzi fisici;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo ortopedico e traumatologico;
rieducazione motoria e riabilitazione in campo neurologico.

Art. 297. — Le materie facoltative, qui di seguito elencate, potranno essere distribuite nel secondo e nel terzo anno a seconda delle necessità della scuola previa approvazione del consiglio di facoltà:

elettromiografia;
cinesiterapia e riabilitazione nelle malattie internistiche;
rieducazione respiratoria;
riabilitazione nei disturbi del linguaggio;
psicologia e psicopatologia della riabilitazione;
medicina assicurativa;
rieducazione nei disturbi della vista;
climatoterapia;
problemi della riabilitazione geriatrica;
riqualificazione professionale.

Art. 298. — Per accedere ai corsi successivi al primo è obbligatorio il superamento di tutti gli esami del corso precedente ivi comprese le materie biennali.

Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso. Il diploma viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.

Art. 299. — Alle spese occorrenti al funzionamento della scuola si provvede con le seguenti tasse, soprattasse e contributi degli iscritti:

tassa di immatricolazione (da versare una sola volta)	L.	5.000
libretto e tessera (come sopra)	»	2.000
tassa di iscrizione (in due rate)	»	186.000
contributi di laboratorio	»	30.000
tassa erariale di diploma	»	6.000

L'ordinamento della scuola di specializzazione in neurochirurgia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1975, n. 697, è soppresso e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

La scuola di specializzazione in neurochirurgia ha sede presso la clinica neurochirurgica e conferisce il diploma di specialista in neurochirurgia.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materie affine.

Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.

La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.

Il numero massimo degli allievi è di quattro per anno di corso e complessivamente di venti iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

neuroanatomia;
neurofisiologia;
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
clinica neurochirurgica I.

2° *Anno*:

neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurofisiologia clinica;
clinica neurochirurgica II.

3° *Anno*:

neuroanestesia e rianimazione;
neuroradiologia I;
neuropatologia;
clinica neurochirurgica III.

4° *Anno*:

neuroradiologia II;
neurotraumatologia;
tecniche operatorie I;
clinica neurochirurgica IV.

5° *Anno*:

neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurochirurgia infantile;
tecniche operatorie II;
clinica neurochirurgica V.

La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.

Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno. Per le materie a corso pluriennale l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in neurochirurgia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1978

PERTINI

PEDINI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1979
Registro n. 27 Istruzione, foglio n. 33

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1979, n. **143.**

Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di istruzione artigiana e professionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto lo statuto della regione autonoma siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;

Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'art. 43 dello statuto della regione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nella materia riflettente l'istruzione artigiana e professionale sono svolte, nel territorio della regione siciliana, dall'amministrazione regionale a norma dello art. 20 in relazione all'art. 17, lettera *f*), dello statuto.

Rientrano altresì nella competenza dell'amministrazione regionale i compiti svolti, nel territorio della regione siciliana, nella materia di cui al comma precedente dall'Istituto nazionale per il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), dall'Ente nazionale dei lavoratori del commercio (ENALC) e dall'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA).

Art. 2.

Le funzioni amministrative relative all'esercizio delle attribuzioni previste dall'articolo precedente concernono i servizi e le attività destinate alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e all'orientamento professionale per qualsiasi attività professionale e per qualsiasi finalità, compresa la formazione continua, permanente, ricorrente e quella conseguente a riconversione di attività produttive ad esclusione di quelle dirette al conseguimento di un titolo di studio o diploma di istruzione secondaria, superiore, universitaria o post-universitaria; la vigilanza sull'attività privata di istruzione artigiana e professionale.

Art. 3.

Sono in particolare comprese tra le funzioni amministrative di cui al precedente articolo le attività relative all'organizzazione di corsi degli informatori socio-economici previsti dalla legge 9 maggio 1975, n. 153; alla formazione degli operatori del commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426; alla formazione ed all'aggiornamento del personale impiegato nelle attività di formazione professionale di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10; alla formazione professionale degli apprendisti in tutti gli aspetti disciplinati dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modifiche; ai cantieri di lavoro e ai cantieri scuola di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modifiche; all'orientamento professionale svolto dall'Ente nazionale per la prevenzione infortuni di cui alla legge 19 dicembre 1952, n. 2390, e successive modifiche.

Gli enti pubblici per svolgere attività volontarie inerenti all'istruzione professionale devono ottenere l'assenso dell'amministrazione regionale, salvo che si tratti di attività di perfezionamento del proprio personale.

Art. 4.

Restano di competenza dello Stato;

1) la disciplina legislativa del rapporto di lavoro degli apprendisti;

2) la disciplina legislativa delle attribuzioni delle qualifiche professionali ai fini del collocamento;

3) le funzioni svolte dal centro di ricerca di Monteporzio Catone;

4) le attribuzioni dell'amministrazione centrale relative all'assistenza tecnica ed al finanziamento dei progetti speciali da eseguirsi da parte della regione nella ipotesi di grave squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro.

Sono, inoltre, di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) la formazione professionale dei lavoratori italiani all'estero;

b) la predisposizione, l'assistenza tecnica ed il finanziamento mediante l'erogazione di contributi alla regione e d'intesa con essa, di corsi di qualificazione e riqualificazione professionale quando sopravvengono ipotesi di rilevante riconversione, riorganizzazione o cessazione di aziende nonché di istituzione di nuovi rilevanti insediamenti industriali, o quando trattasi di attività artistiche o di alta specializzazione per le quali non sia possibile reclutare allievi nell'ambito della regione;

c) l'attività di formazione e di addestramento professionale svolta dalle Forze armate, dai corpi ausiliari e, in genere, dall'amministrazione dello Stato, ivi comprese le aziende autonome, per i propri dipendenti.

Art. 5.

Gli organi statali continuano ad esplicare la propria attività in ordine agli studi, alla ricerca ed alla informazione necessaria per la programmazione nazionale del settore.

Le linee programmatiche concernenti la formazione e l'addestramento professionale saranno periodicamente comunicate al Ministero competente ai fini della predisposizione dei programmi economici nazionali.

Gli organi statali e l'amministrazione regionale sono tenuti a fornirsi reciprocamente e a richiesta ogni altra notizia utile allo svolgimento delle proprie funzioni nella materia di cui al presente decreto.

L'amministrazione regionale, inoltre, in relazione alle esigenze derivanti dall'esercizio delle attribuzioni trasferite con il presente decreto, può avvalersi dei servizi tecnici dello Stato operanti nel settore.

Art. 6.

Le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato non trasferite con il presente decreto nelle materie indicate nell'art. 17, lettera *f*), dello statuto sono esercitate dall'amministrazione regionale secondo le direttive del Governo dello Stato.

Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione delle attività stesse.

Art. 7.

Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto l'amministrazione regionale si avvale anche del personale di cui all'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 104.

Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente da adottarsi con legge regionale nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10. L'inquadramento definitivo del predetto personale avverrà in ogni caso coevamente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli della regione.

I beni mobili ed immobili costituenti le strutture periferiche degli enti di cui all'art. 1, secondo comma, del presente decreto, sono trasferiti al patrimonio della regione.

La consistenza degli arredi, delle macchine e delle attrezzature nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.

Art. 8.

Fino a quando sarà provveduto alla globale revisione della vigente normativa di attuazione dello statuto in materia finanziaria, in relazione anche a quanto previsto dall'art. 12, punto 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, è assicurata alla regione la corresponsione della quota — già a carico del soppresso fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori — di cui allo art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, nonché la continuità degli interventi finanziari disposti dallo Stato in Sicilia nelle materie oggetto del presente decreto, mediante l'accreditamento alla regione di somme pari alla media risultante da quanto erogato in Sicilia nel triennio antecedente alla entrata in vigore del presente decreto, aumentata del 10% annuo.

Art. 9.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, il personale in servizio presso la sede centrale dell'INAPLI, dell'ENALC e dell'INIASA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato instaurato prima dell'entrata in vigore della legge 20 marzo 1975, n. 70, è trasferito all'Istituto nazionale della previdenza sociale, conservando la posizione giuridica ed economica acquisita negli enti di provenienza anteriormente alla suddetta data.

Il termine di novanta giorni, di cui all'art. 21 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, decorre dalla data del passaggio alla regione siciliana del personale di cui all'art. 7 del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1979

PERTINI

ANDREOTTI — SCOTTI — MORLINO — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1979
Atti di Governo, registro n. 21, foglio n. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1979.

Approvazione del quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 25 agosto 1919, n. 2798, registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1919, registro 15 Lavori pubblici, foglio n. 5095, con il quale fu approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta;

Visto il regio decreto 30 marzo 1933, n. 1690, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1933, registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 237, con il quale fu approvato il primo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia suddetta;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, n. 2233, registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1952, registro n. 33 Lavori pubblici, foglio n. 48, e 4 ottobre 1971, n. 1789, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1971, registro n. 22 Lavori pubblici, foglio n. 44, con i quali furono approvati, rispettivamente, il secondo e il terzo elenco suppletivo delle acque pubbliche della sunnominata provincia,

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1976, n. 497, con il quale è stata disposta la pubblicazione dello schema di quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della stessa provincia:

Visti gli atti dell'istruttoria esperita su tale schema, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regola-

mentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche, dai quali risulta che non sono state presentate opposizioni;

Considerato che tutte le manifestazioni idriche incluse nello schema di elenco suppletivo in esame, presentano i requisiti richiesti dall'art. 1 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con il voto n. 397 del 21 settembre 1978;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici e gli articoli 1 e 2 del regolamento 14 agosto 1920, n. 1286;

Sulla proposta del Ministro dei lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Caltanissetta, giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente che è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1979

PERTINI

STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1979
Registro n. 4 Lavori pubblici, foglio n. 60

QUARTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente Libiano	Torrente Libiano	Butera	L'intera resa idrica detta sorgente	
2	Sorgente Milione	Torrente Rizzuto o Carrubba	Id.	Id.	
3	Sorgente Castagnelle	Id.	Id.	Id.	
4	Sorgente Peraino	Id.	Id.	Id.	
5	Sorgente Vascalleria	Id.	Id.	Id.	
6	Sorgente Due Fontane	Vallone Pinzelli Gurra Petugi	Caltanissetta	Id.	
7	Sorgente Pile di Canicassè	Vallone di Canicassè	Id.	Id.	
8	Sorgente Favarella	Vallone Foriana o della Anquilla Bifaria	Id.	Id.	
9	Pozzo Piano del Lago n. 1		Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada « Piano del Lago »	
10	Pozzo Raffondo Decano n. 1		Id.	Interessa la falda idrica ricadente nel territorio comunale in contrada « Raffondo Decano »	
11	Sorgente Perricone	Torrente Ficuzza	Mazzarino	L'intera resa idrica della sorgente	
12	Sorgente Rigiulfo	Vallone Rigiulfo	Id.	Id.	
13	Sorgente Fra Gaetano	Torrente Salito o di San Cataldo	Mussomeli	Id.	
14	Sorgente Torretta	Id.	Id.	Id.	
15	Sorgente Apa	Vallone Pisciotto	Niscemi	Id.	

Visto, *il Ministro dei lavori pubblici*
STAMMATI

(3861)

DECRETO MINISTERIALE 19 marzo 1979.

Revoca della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. « Ostia Antica », in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale in data 3 gennaio 1979 con il quale, a seguito della sentenza del tribunale di Roma in data 11 agosto 1978 dichiarativa dello stato di insolvenza, la società cooperativa edilizia a r.l. « Ostia Antica », con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti degli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Gaetano D'Agata è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza n. 1575 del 9 febbraio 1979, con la quale il tribunale di Roma ha revocato la sentenza dell'11 agosto 1978 dichiarativa dello stato di insolvenza della cooperativa edilizia « Ostia Antica »;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla revoca del decreto ministeriale 3 gennaio 1979;

Decreta:

Il decreto ministeriale 3 gennaio 1979, con il quale la società cooperativa a r.l. « Ostia Antica », con sede in Roma, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, è revocato.

Roma, addì 19 marzo 1979

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

(4117)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Campania.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, concernente norme sul trasferimento alle regioni di funzioni amministrative relative ad interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Ritenuto che, a termini dell'art. 70 sopra citato, compete allo Stato la dichiarazione dell'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica, mentre compete alle regioni la delimitazione del territorio danneggiato e la specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) dell'art. 1 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e successiva modificazione di cui alla legge 22 ottobre 1976, n. 750;

Viste le proposte della regione Campania, dalle quali risulta che gli eventi calamitosi segnalati presentano le condizioni richieste per gli interventi di legge;

Decreta:

E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli avversi eventi atmosferici, segnati a fianco delle sottoindicate province, nelle quali possono essere concesse a favore delle aziende agricole le provvidenze previste dalla legge 25 maggio 1970, n. 364; la regione Campania provvederà, ai sensi dell'art. 70, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, alla delimitazione del territorio danneggiato ed alla specificazione del tipo di provvidenza da applicarsi:

Avellino - nubifragi e grandinate del 17, 19, 31 agosto, 5 settembre 1978; ciclone del 12 settembre 1978.

Benevento - grandinata del 31 agosto 1978.

Caserta - piogge torrenziali del 3, 7, 10, 12, 15, 18 aprile, 28, 30 agosto 1978; grandinate del 14, 15, 16 aprile 1978.

Napoli - piogge torrenziali e grandinate del 14, 15, 16 aprile, 5 settembre 1978; gelate del 26, 27, 28, 29 marzo 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: MARCORA

(3860)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 gennaio 1979 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota n. 4170 datata 16 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, dott. Angelo De Angelis, dimissionario, con il sig. Angelo Valeri;

Decreta:

Il sig. Angelo Valeri è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila, quale rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, in sostituzione del dott. Angelo De Angelis, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3864)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1979.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1977 di ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Bologna;

Vista la nota n. 5578 datata 20 febbraio 1979, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Bologna fa presente la necessità di sostituire, in seno alla predetta commissione, il rappresentante della Cgil, signor Enrico Stagni, dimissionario, con il sig. Franco Sandrolini;

Decreta:

Il sig. Franco Sandrolini è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Bologna, quale rappresentante della Cgil, in sostituzione del sig. Enrico Stagni, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(3863)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica, in Potenza.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza;

Visti i decreti ministeriali 13 luglio 1978 e 8 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 24 marzo 1978 al 23 dicembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Potenza;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Santangelo elettromeccanica di Potenza, è prolungata fino al 18 marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4238)

DECRETO MINISTERIALE 10 aprile 1979.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gastaldi olii lubrificanti S.p.a., in liquidazione, in Serravalle di Scrivia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'ar. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conforma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attrubuisce all'ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di oliò lubrificante base di origine e provenienza Ungheria la ditta Gastaldi olii lubrificanti S.p.a. ha effettuato un pagamento anticipato di $ 68.739,80 di cui al mod. *B*-Import n. 5050625 rilasciato dalla Banca nazionale dell'agricoltura, in Torino, in data 8 aprile 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano il 14 agosto 1976 con un ritardo, quindi, di giorni sessantasette rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 91816 del 25 settembre 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo al tempo occorso per ottenere da parte di questo Ministero della necessaria licenza di importazione;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima avrebbe già dovuto essere in possesso della necessaria licenza all'importazione, all'atto del regolamento anticipato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gastaldi olii lubrificanti mediante fidejussione della Banca nazionale dell'agricoltura, di Torino, nella misura del 5% di $ 68.739,80 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 aprile 1979

p. *Il Ministro*: CIFARELLI

(3960)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale, in Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazioni tintoria industriale di Bari;

Visti i decreti ministeriali 10 maggio 1978, 6 luglio 1978, 19 settembre 1978, 10 novembre 1978 e 8 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 settembre 1977 al 17 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SILTI - Società italiana lavorazione tintoria industriale di Bari, è prolungata fino al 17 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4239)

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, in Teramo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI 27 aprile 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo;

Visti i decreti ministeriali 22 maggio 1978, 20 settembre 1978 e 16 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 marzo 1978 al 4 marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villeroy & Boch, con sede legale in Teramo, è prolungata fino al 3 giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Teramo, Bellante, Giulianova e Mosciano.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4235)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 13 dicembre 1978, n. 795, convertito, con modificazioni, nella legge 9 febbraio 1979, n. 36;

Vista la delibera del 18 aprile 1979, con la quale è stata accertata nell'area del comune di Napoli la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sopra indicati;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Napoli per il completamento del lavoro di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 5 aprile 1979 o entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2, della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4242)

DECRETO MINISTERIALE 19 aprile 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 gennaio 1978 al 30 luglio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arti grafiche italiane di Roma, è prolungata fino al 29 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4240)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1979.

Norme per l'amministrazione del fondo di rotazione istituito dall'art. 24 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 che prevede la costituzione, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di un fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977;

Considerato che il predetto fondo di rotazione, ai sensi della citata legge, ha una propria autonomia amministrativa;

Visto l'art. 27 della stessa legge 21 dicembre 1978, n. 845;

Visto l'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio autorizzate da leggi speciali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1977, n. 689, concernente il regolamento per la rendicontazione ed il controllo delle citate gestioni fuori bilancio;

Visto il regolamento (CEE) n. 2894/77 del 20 dicembre 1977 che modifica il regolamento (CEE) numero 858/55 relativo a talune modalità amministrative e finanziarie di funzionamento del Fondo sociale europeo;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istitutito il « Fondo di rotazione » citato nelle premesse.

Art. 2.

Gli uffici che, in materia di formazione professionale, curano i rapporti con le organizzazioni internazionali provvederanno, ai sensi degli articoli 24 e 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a svolgere tutte le attività connesse ai progetti di formazione presentati dagli organismi indicati nell'art. 8 della decisione del Consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE, del 1° febbraio 1971, modificata dalla decisione n. 77/801/CEE del 20 dicembre 1977.

Art. 3.

Gli uffici cui era affidata l'amministrazione del soppresso Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, amministreranno il « Fondo » di cui al precedente art. 1, con la procedura prevista dall'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, concernente le gestioni fuori bilancio.

Art. 4.

Ai sensi dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, la dotazione del « Fondo di rotazione » è costituita dalla somma di lire 100 miliardi a carico di un apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1979, nonché dai 2/3 delle maggiori

entrate derivanti dall'aumento dell'aliquota del contributo integrativo dovuto per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria a norma dell'art. 12 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Art. 5.

Le somme di cui al precedente art. 4 affluiranno in apposito conto corrente infruttifero acceso presso la tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845. I servizi di cassa del Fondo di rotazione potranno essere effettuati da un istituto di credito di diritto pubblico.

Art. 6.

Gli ordini di pagamento saranno emessi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Sottosegretario di Stato delegato per i problemi della formazione professionale.

Roma, addì 20 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4057)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro, in Cetraro Marina, già Andreae Maglia Tirrena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 21 settembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Tessile di Cetraro, di Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena;

Visti i decreti ministeriali 2 dicembre 1978, 4 dicembre 1978, 5 dicembre 1978 e 6 dicembre 1978 di concessione del trattamento straordinario d'integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 luglio 1976 al 21 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessile di Cetraro di Cetraro Marina (Cosenza), già Andreae Maglia Tirrena, è prolungata fino al 17 dicembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4236)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1979.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata le sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini Cagliari;

Visti i decreti ministeriali 11 agosto 1978 e 16 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 maggio 1978 al 4 febbraio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rumianca sud, con sede e stabilimento in Assemini (Cagliari), è prolungata fino al 29 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta *Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4241)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga per un trimestre del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione »;

Visto il decreto interministeriale 26 febbraio 1977, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 22 agosto 1978, 22 novembre 1978, 23 novembre 1978 e 19 dicembre 1978 di proroga del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati dalle imprese industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone);

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Roma corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un ulteriore trimestre ai lavoratori che al termine del precedente si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Considerato che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 26 febbraio 1977, è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore confezioni in serie operanti nel comune di Ferentino (Frosinone), è prolungata per un ulteriore trimestre.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4249)

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi, in Ponticelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 maggio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 10 giugno 1978, 3 luglio 1978, 29 luglio 1978, 13 novembre 1978 e 6 febbraio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 31 ottobre 1977 al 28 aprile 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Decopon laminati decorativi di Ponticelli (Napoli), è prolungata fino al 22 luglio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 aprile 1979

Il Ministro: SCOTTI

(4237)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Norme per lo svolgimento degli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica dell'anno scolastico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza dalla scuola media di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Ritenuta la necessità di emanare norme di applicazione, nella parte riguardante gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1978-79;

Ordina:

Art. 1.
Diario

Per gli esami di maturità del corrente anno scolastico 1978-79 è stabilito il seguente diario:

Giudizio del consiglio di classe: dopo il termine delle lezioni, in conformità delle disposizioni concernenti il calendario scolastico.

Insediamento della commissione giudicatrice e riunione preliminare: *domenica* 1° *luglio*, ore 9, presso l'istituto a cui la commissione è stata destinata, per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza e da istruzioni a parte, la riunione preliminare proseguirà *lunedì 2 luglio*.

Prima prova scritta: *martedì* 3 *luglio*, ore 8,30. Durata della prova: 6 ore.

Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: *mercoledì* 4 *luglio*, ore 8,30. La durata della prova sarà indicata in calce al tema. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni di *giovedì* 5 e *venerdì 6 luglio*, per la durata giornaliera indicata in calce al tema.

Revisione e valutazione degli elaborati: nell'intervallo tra il termine delle prove scritte e l'inizio delle prove orali integrative, la commissione, in prosecuzione dei lavori iniziati nelle sedute preliminari, completerà l'esame dei fascicoli e dei *curricola* dei candidati e procederà alla revisione ed alla valutazione degli elaborati.

Le prove orali integrative avranno inizio non prima del terzo giorno e non oltre il quinto dal termine delle prove scritte. I candidati privatisti saranno convocati giornalmente in numero non inferiore a cinque tanto per le prove integrative, quanto per il colloquio di maturità.

Il giorno stesso delle prove integrative, prima dell'inizio delle stesse, la commissione sceglierà, con deliberazione debitamente verbalizzata, la seconda materia oggetto del colloquio per i candidati convocati in quella data in base a sorteggio. Tali candidati, il giorno successivo, sosterranno il colloquio di maturità.

Terminate le operazioni per i candidati privatisti, la commissione darà inizio ai colloqui di maturità concernente i candidati interni, i quali saranno raggruppati per classi di provenienza. La successione delle classi sarà stabilita per sorteggio.

Per la maturità artistica, il numero dei candidati privatisti da convocare giornalmente sarà fissato dalla commissione giudicatrice, in relazione anche alla natura ed alla specie delle prove integrative.

Anche i candidati interni saranno convocati giornalmente per il colloquio in numero non inferiore a cinque.

Del diario delle prove orali integrative e dei colloqui il presidente della commissione darà notizia mediante affissione all'albo, nell'istituto sede di esame e nelle sedi aggiunte; dello stesso diario invierà copia al provveditore agli studi.

La seconda materia oggetto del colloquio di maturità, scelta per ciascun candidato da esaminare nel giorno successivo, dovrà quotidianamente essere resa nota mediante affissione all'albo dell'istituto sede di esame. Sarà cura del presidente notificare la materia di cui sopra anche ai candidati delle sedi aggiunte il giorno prima dello svolgimento del colloquio, mediante affissione all'albo della sede stessa.

Prove scritte suppletive per ammalati e relativa revisione: *martedì 17 luglio* (prima prova), ore 8,30; *mercoledì 18 luglio* (seconda prova), ore 8,30. Per la maturità artistica lo svolgimento della seconda prova continuerà nei giorni successivi.

Ripresa dei colloqui o delle prove orali integrative (per le commissioni che li abbiano interrotti perché impegnate nelle prove scritte suppletive): il giorno successivo al termine delle prove scritte.

Giudizio di maturità e adempimenti vari: a partire dal termine dei colloqui. Ciascuna commissione può impiegare, per gli scrutini e per gli altri atti conclusivi degli esami, non più di tre giorni.

Per quanto altro occorra, osservate le disposizioni della presente ordinanza, il diario degli esami e degli adempimenti relativi è stabilito dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 2.

Materie di esame

Per gli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale e artistica del corrente anno scolastico 1978-79, la seconda prova scritta verterà sulla materia indicata, per ciascun tipo di maturità, nella colonna II dell'allegata tabella *A*.

Le materie, tra le quali possono essere scelte, rispettivamente dal candidato e dalla commissione giudicatrice, le due materie oggetto del colloquio, sono indicate nella colonna III della suddetta tabella *A*.

Nei licei e negli istituti statali, pareggiati e legalmente riconosciuti della Valle d'Aosta; in quelli con insegnamento in lingua slovena, della regione Friuli-Venezia Giulia; in quelli con insegnamento in lingua tedesca, della provincia di Bolzano e nell'istituto tecnico commerciale di Ortisei, le materie oggetto del colloquio di cui al comma precedente sono indicate nell'allegata tabella *B*.

Art. 3.

Sedi di esame

Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, compresi i licei artistici.

Ad ogni commissione sono normalmente assegnati non più di settantacinque candidati, dei quali, ove possibile, non più di sedici privatisti.

Di regola possono essere sedi aggiunte di esami, sia per le prove scritte sia per i colloqui, gli istituti che abbiano un numero di candidati non inferiore a venticinque, aggregati a commissione costituita per altro istituto sede principale di esame.

Per i candidati privatisti sono sedi di esami soltanto gli istituti statali, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per i candidati provenienti da istituti che preparano al sacerdozio o alla vita religiosa.

Art. 4.

Giudizio del consiglio di classe

Agli effetti della deliberazione motivata di ammissione agli esami, il consiglio di classe è costituito, oltre che dal capo di istituto, che lo presiede, dagli insegnanti delle materie dell'ultimo anno di corso che abbiano competenza ad attribuire autonomamente il voto negli scrutini, compreso l'insegnante di religione, che, tuttavia, non partecipa al giudizio se l'alunno abbia ottenuto la dispensa per tale disciplina.

Ogni componente del consiglio di classe è tenuto a formulare per la propria materia un giudizio senza attribuzione di voto. Tale giudizio, analitico, deve esprimere la valutazione o positiva o negativa, del grado di preparazione di ciascun candidato, con riguardo al profitto, al comportamento (inteso come interesse e partecipazione attiva al dialogo educativo), alla capacità e alle attitudini.

Successivamente, il consiglio di classe formula il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione, motivandolo adeguatamente e specificando nel relativo verbale se è stato adottato all'unanimità ovvero a maggioranza. Tale giudizio deve costituire una sintesi delle singole valutazioni analitiche, riesaminate e fatte proprie dal consiglio stesso con la coerenza necessaria ad evitare che tra esse ed il giudizio complessivo vi siano difformità e contraddizioni che possano dar luogo a rilievi in sede contenziosa.

Il giudizio complessivo inoltre inquadra sinteticamente attitudini e interessi del candidato, in rapporto anche alla precedente carriera scolastica e contiene ogni altro elemento utile per la valutazione sugli orientamenti culturali e professionali, nonché sull'orientamento ai fini della scelta degli studi universitari.

Nella deliberazione di ammissione o non ammissione degli alunni che abbiano effettuato un numero rilevante di assenze, si applicano le disposizioni di cui alla circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971, par. 8, ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975.

Gli alunni ai quali sia stata inflitta la punizione disciplinare di cui alla lettera *F* dell'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, sono ammessi agli esami senza la formulazione dei giudizi analitici e complessivo di cui ai commi precedenti.

Detti alunni, per altro, in sede di esame di maturità, sono tenuti, alla stregua dei candidati privatisti, a sostenere le prove orali integrative previste dalla lettera *A* del successivo art. 15.

Nel quadro da esporre all'albo dell'istituto, per ciascun candidato, sarà riportata soltanto la deliberazione finale adottata, e cioè « ammesso », « ammesso con obbligo delle prove integrative » ovvero « non ammesso ».

A richiesta dell'alunno interessato è data comunicazione della motivazione del giudizio, positivo o negativo, risultante dallo scrutinio.

Art. 5.

Relazione del consiglio di classe

Ultimato lo scrutinio finale, di cui al precedente articolo 4, il consiglio di classe redige l'ampia relazione prevista dalla circolare n. 10 del 2 gennaio 1970, al fine di illustrare alla commissione giudicatrice i programmi svolti dagli alunni nel corso dell'anno scolastico, nonché gli aspetti più significativi dell'attività scolastica nella classe di provenienza dei candidati.

Unitamente alla relazione vengono trasmessi alla commissione suddetta gli atti dello scrutinio finale e quelli relativi alla carriera scolastica di ciascun alunno, dai quali sia anche possibile valutare l'assiduità e l'impegno con cui l'alunno ha partecipato all'attività didattica tenuto conto delle condizioni obiettive in cui l'attività stessa si è svolta.

Art. 6.

Membro interno

Il membro interno può essere il medesimo per più di una classe, nei casi in cui faccia parte di più consigli di classe e da ciascuno di questi sia stato designato.

In ciascuna commissione, il membro interno più anziano per servizio è anche il membro effettivo per i privatisti.

La maggiore anzianità è determinata:

a) fra professori di ruolo, dalla classe di stipendio e relativi aumenti periodici;

b) fra professori di ruolo o non di ruolo, dalla appartenenza al ruolo;

c) fra professori non di ruolo abilitati e professori non di ruolo non abilitati, dal possesso dell'abilitazione;

d) fra professori non di ruolo tutti abilitati o fra professori non di ruolo tutti non abilitati, dal numero degli anni di insegnamento in istituti di secondo grado.

L'accertamento della maggiore anzianità ai fini sopra indicati è demandato al presidente della commissione.

Ciascun membro interno partecipa soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati della propria classe e, se il più anziano, anche a quelle concernenti i candidati privatisti.

Art. 7.

Vice presidente

Il vice presidente viene eletto a maggioranza da tutti i commissari, compresi i membri interni. In caso di parità prevale il voto del presidente.

I membri interni non sono eleggibili.

Art. 8.

Membri aggregati

Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membro effettivo su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

Sono nominati a pieno titolo quelli occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame: se nominati invece per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano soltanto alle operazioni di esame relative ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina ed esprimono voto consultivo.

Nelle commissioni per la maturità magistrale vengono nominati commissari aggregati per la prova teorica di educazione fisica cui sono tenuti i candidati privatisti.

La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, salvo casi di assoluta necessità, limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, per materie tecniche speciali.

Art. 9.

Sostituzioni

Le sostituzioni di componenti di commissioni giudicatrici che si rendano necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal provveditore agli studi.

Le sostituzioni vengono effettuate utilizzando di norma il personale direttivo ed insegnante in servizio nelle scuole di istruzione secondaria di 2° grado della provincia non compreso nelle commissioni di nomina ministeriale ed incluso in un apposito elenco di risulta trasmesso dal Ministero a ciascun ufficio scolastico provinciale.

Il personale di cui al precedente comma non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del 5 luglio 1979.

La sostituzione del membro interno viene disposta su designazione del capo di istituto, con altro docente, che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

Art. 10.

Esame dei programmi e della carriera scolastica dei candidati

Nella seduta preliminare e nelle successive, prima della revisione degli elaborati, la commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso, per le classi ad essa assegnate; nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 5.

La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i program-

mi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

La commissione dovrà altresì prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

Art. 11.

Maturità magistrale

E' consentito che i candidati privatisti agli esami di maturità magistrale, i quali non abbiano frequentato i corsi di esercitazioni didattiche, siano ugualmente ammessi a sostenere le prove di esame qualora documentino motivi di impedimento.

Art. 12.

Plichi dei temi

I provveditori agli studi devono richiedere alle competenti direzioni generali, entro il 26 maggio, i plichi dei temi per le prove scritte. Quelli occorrenti per le prove suppletive saranno richiesti entro il 7 luglio.

Per la maturità artistica, le richieste sono inoltrate al Ministero - Ispettorato per l'istruzione artistica, dai capi di istituto.

Art. 13.

Prove scritte suppletive

I candidati che non abbiano potuto partecipare alle prove scritte per i motivi previsti dalla legge hanno facoltà di chiedere di essere ammessi a sostenere prove scritte suppletive, presentando probante documentazione entro il giorno successivo alla seconda prova scritta.

La commissione giudicatrice, valutati i risultati della visita fiscale e di ogni altro opportuno accertamento, decide in merito alle istanze e ne dà comunicazione agli interessati ed al provveditore agli studi.

Il provveditore agli studi, sulla base delle notizie e dei dati trasmessi dai presidenti delle commissioni che operano nella provincia, fa richiesta al Ministero, entro il giorno 7 luglio, dei plichi dei temi occorrenti per le anzidette prove suppletive, precisando nella richiesta il tipo di maturità, le sedi di esame e le commissioni giudicatrici interessate, nonché il numero dei candidati.

Ai fini del precedente comma, il provveditore agli studi terrà presente quanto segue:

a) nel caso che nello stesso istituto operino più commissioni per candidati dell'istituto stesso, i candidati alle prove scritte suppletive possono essere assegnati ad una unica commissione. Questa provvederà alle operazioni relative, trasmettendo a conclusione delle prove, gli elaborati alle rispettive commissioni di provenienza dei candidati, le quali continueranno, nel frattempo, lo svolgimento dei colloqui;

b) nel caso di commissioni cui siano aggregati candidati provenienti da altro istituto o da sezione staccata dello stesso istituto, anche se in località diversa, le prove scritte suppletive hanno luogo soltanto nella sede principale.

Per la maturità artistica, le richieste dei plichi per le eventuali prove scritte suppletive sono rivolte al Ministero direttamente dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 14.

Scelta delle materie oggetto del colloquio

Alla scelta delle materie oggetto del colloquio da parte, rispettivamente, del candidato e della commissione, si procede nel modo seguente:

a) nei giorni stabiliti per le prove scritte, grafiche o scritto-grafiche, ciascun candidato indica, per iscritto, al presidente della commissione, o al commissario che lo rappresenta nelle sedi aggiunte di esame, la materia prescelta tra le quattro indicate dal Ministero e quella eventualmente aggiunta;

b) il giorno precedente lo svolgimento del colloquio la commissione delibera per ciascun candidato sulla scelta tra le residue tre materie.

La deliberazione è adottata a maggioranza ed è debitamente verbalizzata. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Il colloquio si apre con la materia scelta dal candidato.

Art. 15.

Prove orali integrative per i privatisti

I candidati privatisti sono sottoposti a prove orali integrative non aventi valore eliminatorio rispetto al colloquio, il quale avrà luogo il giorno successivo secondo il diario stabilito a norma dei precedenti articoli 1 e 14.

Le prove orali integrative tendono ad accertare gli elementi essenziali della preparazione culturale e professionale che, per la mancata frequenza, la scuola non abbia preventivamente vagliato e di cui la commissione giudicatrice possa tener conto nel formulare il proprio giudizio conclusivo. Nei seguenti casi, esse vertono:

a) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione all'ultima classe ovvero di ammissione alla frequenza di detta classe ottenuta in precedenti esami di maturità o di abilitazione: sulle materie dell'ultimo anno di corso che non formano oggetto né della seconda prova scritta né delle due scelte per il colloquio;

b) per i candidati provvisti di idoneità o di promozione (o di ammissione alla frequenza) a classi precedenti l'ultima: oltre che sulle materie dell'ultimo anno di corso, ai sensi della lettera *a*), su tutte quelle previste nei programmi delle classi precedenti, in relazione al titolo di studio posseduto;

c) per i candidati forniti di altro titolo di studio (altro diploma di maturità, di abilitazione o di licenza dai licei linguistici; diploma di qualifica professionale, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio, di licenza o di ammissione al liceo classico secondo il preesistente ordinamento; idoneità o promozione conseguita presso un istituto di istruzione secondaria o artistica di altro tipo o indirizzo): sulle materie o parti di materie incluse nei programmi di insegnamento dell'intero corso dell'istituto cui si riferisce l'esame di maturità e che non figurino nei programmi di insegnamento dell'istituto di provenienza, in relazione al titolo di studio posseduto per il conseguimento del titolo stesso;

d) per i candidati forniti di titolo di studio di istruzione superiore (diplomi di laurea, diploma rilasciato dalla I.S.E.F., diplomi di perfezionamento o di specializzazione di cui all'art. 20 del testo unico sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592) la determinazione delle materie og-

getto delle prove orali integrative avverrà oltre che con i criteri stabiliti dalle precedenti lettere *a*), *b*), *c*), anche sulla base degli esami superati.

Negli esami di maturità tecnica e di maturità artistica le prove tendono ad accertare la preparazione professionale anche mediante dimostrazioni pratiche, limitatamente alle materie indicate per ciascun tipo di maturità nell'annessa tabella *C*.

Art. 16.

Verbalizzazione delle prove integrative e dei colloqui

Al termine delle prove integrative e dei colloqui di ciascun candidato, la commissione ne verbalizza l'andamento e le risultanze.

Art. 17.

Collegialità

In nessun caso si dà inizio alle prove integrative o al colloquio né in essi si prosegue, se non siano presenti almeno cinque membri effettivi della commissione compreso il presidente o il vice presidente.

Art. 18.

Giudizio di maturità

La commissione giudicatrice si riunisce entro il giorno successivo alla conclusione di tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte suppletive. I commissari aggregati nominati a pieno titolo, prendono parte, con voto deliberativo, a tutte le operazioni di esame di tutti i candidati della commissione; quelli nominati a norma del precedente art. 8 per la materia aggiunta e per le prove orali integrative partecipano con voto meramente consultivo alle sole operazioni concernenti i candidati per i quali è stata necessaria la loro partecipazione all'esame.

Sulla base dei risultati delle prove, del giudizio di ammissione agli esami, del *curriculum* degli studi e di ogni altro elemento a sua disposizione, la commissione procede alla formulazione del motivato giudizio, positivo o negativo, sulla maturità di ciascun candidato e provvede ad ogni adempimento prescritto dalla legge e dalle altre disposizioni.

Art. 19.

Pubblicazione dei risultati

L'esito degli esami è pubblicato per tutti i candidati nell'albo dell'istituto sede della commissione e, per estratto, nell'albo degli istituti dai quali i candidati provengono.

Il giudizio di cui al precedente art. 18 e per i candidati dichiarati maturi, anche la valutazione sull'orientamento, vengono comunicati per iscritto a richiesta degli interessati. Pertanto giudizi e valutazioni devono essere riportati sui registri d'esame, prima della chiusura in plichi sigillati degli atti della commissione giudicatrice.

Art. 20.

Rinvio

Con separate ordinanze vengono emanate le norme per lo svolgimento degli esami di maturità professionale e di arte applicata e di licenza nei licei linguistici.

Con successivo decreto saranno disciplinati, a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli esami di maturità per gli alunni delle classi sperimentali.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SPADOLINI

TABELLA *A*

Colonna I Tipi di maturità (*a*)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (*b*)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (*c*)
MATURITÀ CLASSICA	Latino (versione del latino)	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere greche Filosofia Fisica
MATURITÀ SCIENTIFICA	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e letteratura straniera Scienze naturali Storia
MATURITÀ MAGISTRALE	Matematica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere latine Pedagogia e filosofia Storia
MATURITÀ ARTISTICA	Composizione e sviluppo di un tema architettonico	Letteratura italiana Storia Storia dell'arte Anatomia (1ª sezione) Matematica (2ª sezione)
MATURITÀ DI ARTE APPLICATA	Progettazione di un oggetto o di una struttura o di una decorazione concepita come elemento modulare	Lettere italiane Storia delle arti visive Matematica Teoria e applicazione di geometria descrittiva

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
MATURITÀ TECNICA:		
Istituti tecnici agrari	Estimo	Italiano Industria agraria Zootecnia Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Viticoltura	Italiano Zimotecnia Meccanica agraria ed enologica Enologia, commercio e legislazione viticolo-enologica
Istituti tecnici commerciali:		
indirizzo: amministrativo	Ragioneria	Italiano Tecnica commerciale Diritto 2ª lingua straniera
indirizzo: mercantile	Ragioneria	Italiano Tecnica commerciale Diritto Merceologia
indirizzo: commercio con l'estero .	Ragioneria	Italiano Tecnica commerciale Diritto 2ª lingua straniera
indirizzo: amministrazione industriale	Ragioneria	Italiano Tecnica commerciale Diritto Tecnologia industriale tessile
indirizzo: programmatori	Ragioneria	Italiano Matematica Informatica 2ª lingua straniera
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	2ª lingua straniera	Italiano Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa Economia politica, scienza delle finanzè, diritto Matematica applicata e statistica
Istituti tecnici per geometri	Tecnologia delle costruzioni	Italiano Estimo Costruzioni Topografia
Istituti tecnici femminili:		
indirizzo: generale	Economia domestica	Italiano Pedagogia Legislazione e servizi sociali Lingua straniera
indirizzo: econome-dietiste	Lingua straniera	Italiano Diritto, economia e legislazione sociale Trasformazione e conservazione degli alimenti Scienza dell'alimentazione
indirizzo: dirigenti di comunità . .	Psicologia e pedagogia	Italiano Elementi di diritto, economia e sociologia Igiene e puericoltura Economia domestica
Istituti tecnici nautici:		
indirizzo: capitani	Navigazione	Italiano Navigazione Radioelettronica Inglese

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: macchinisti	macchine	Italiano Macchine e disegno di macchine Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo Elementi di teoria della nave
indirizzo: costruttori	Teoria della nave	Italiano Costruzioni navali e disegno Teoria della nave Elettrotecnica e impianti elettrici di bordo
Istituti tecnici per il turismo	2ª lingua straniera	Italiano Storia Ragioneria generale e applicata Diritto e legislazione turistica
Istituti tecnici industriali:		
indirizzo: arti fotografiche . . .	Tecnologia fotografica e cinematografica	Italiano Tecnologia fotografica e cinematografica Merceologia, chimica, ottica fotografica Storia dell'arte fotografica e degli stili
indirizzo: arti grafiche	Tecnologia grafica	Italiano Tecnologia grafica Impianti grafici e disegno Storia dell'arte grafica e degli stili
indirizzo: chimica conciaria . .	Impianti di conceria e disegno	Italiano Impianti di conceria e disegno Produzione e commercio delle pelli Tecnologia conciaria
indirizzo: chimica industriale . . .	Impianti chimici e disegno	Italiano Impianti chimici e disegno Analisi chimica, generale e tecnica Complementi di chimica ed elettrochimica
indirizzo: chimica nucleare	(1)	Italiano Fisica nucleare Chimica nucleare industriale Radiochimica
indirizzo: confezione industriale . .	Analisi dei tempi e dei metodi	Italiano Analisi dei tempi e dei metodi Contabilità e analisi dei costi Tecnologia delle confezioni industriali
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Aerotecnica e costruzioni aeronautiche	Italiano Aerotecnica e costruzioni aeronautiche Macchine a fluido Tecnologie aeronautiche
indirizzo: disegnatori di tessuti .	Disegno artistico per tessuti	Italiano Storia dell'arte Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e di stampa
indirizzo: edilizia	Disegno di costruzioni	Italiano Costruzioni edili, stradali e idrauliche Topografia e disegno Estimo
indirizzo: elettronica industriale .	Elettronica generale e misure elettroniche	Italiano Elettronica generale e misure elettroniche Elettronica industriale controlli e servomeccanismi Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: elettrotecnica	Elettrotecnica generale	Italiano Elettrotecnica generale Misure elettriche Impianti elettrici
indirizzo: energia nucleare	Elettronica generale e nucleare, misure elettroniche	Italiano Fisica atomica e nucleare Elettronica generale e nucleare Impianti nucleari

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: fisica industriale	Elettrotecnica	Italiano Fisica applicata Analisi chimica, generale e tecnica Impianti industriali e disegno
indirizzo: industria cartaria . . .	Impianti di cartiere e disegno	Italiano Analisi chimica, generale e tecnica Tecnologia cartaria Impianti di cartiere e disegno
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica	Italiano Elementi di diritto e di economia Tecnologia meccanica Studi di fabbricazione e disegno
indirizzo: industria mineraria . . .	Arte mineraria	Italiano Mineralogia e geologia Topografia e disegno Arricchimento dei minerali
indirizzo: industria navalmeccanica	Teoria della nave	Italiano Costruzioni navali, disegno e studi di fabbricazione Tecnologie navalmeccaniche Teoria della nave
indirizzo: industria ottica	Disegno tecnico	Italiano Elementi di diritto e di economia Ottica Strumenti ottici, tecnologia del vetro
indirizzo: industria tessile	Disegno tessile	Italiano Filatura, tecnologia tessile Analisi, composizione e fabbricazione dei tessuti Elementi di tintoria e finitura dei tessuti
indirizzo: industria tintoria	(1)	Italiano Analisi chimica Chimica industriale, chimica tessile Finitura dei tessuti
indirizzo: informatica	Elaboratori e programmazione	Italiano Elettronica Matematica Applicazioni degli elaboratori
indirizzo: maglieria	Disegno tecnico	Italiano Filatura, tecnologia magliera Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie Elementi di tintoria
indirizzo: materie plastiche	Impianti di materie plastiche e disegno	Italiano Chimica delle materie plastiche Impianti di materie plastiche e disegno Tecnologia chimica generale e delle materie plastiche
indirizzo: meccanica	Meccanica applicata alle macchine	Italiano Macchine a fluido Meccanica applicata alle macchine Tecnologia meccanica
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione	Italiano Disegno di costruzioni meccaniche e di precisione e relativi studi di fabbricazione Tecnologia delle meccanica fine e di precisione Elettrotecnica
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia	Italiano Lavorazione dei metalli Impianti metallurgici Chimica analitica

Colonna I Tipi di maturità (a)	Colonna II Materie oggetto della seconda prova scritta (b)	Colonna III Materie tra le quali sono da scegliere le due oggetto del colloquio (c)
indirizzo: tecnologie alimentari . .	Tecnologia degli impianti alimentari	Italiano Complementi di biologia e microbiologia Complementi di chimica generale ed elettrochimica Analisi chimica generale e tecnica
indirizzo: telecomunicazioni . . .	Radioelettronica	Italiano Radioelettronica Telegrafia e telefonia Tecnologia generale e tecnologia delle costruzioni elettroniche
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido	Italiano Impianti termotecnici Meccanica Termotecnica, macchine a fluido
Istituti tecnici aeronautici:		
indirizzo: navigazione aerea . . .	Navigazione aerea	Italiano Aerotecnica Navigazione aerea Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Lingua inglese	Italiano Circolazione aerea Meteorologia e aeronautica Elettrotecnica, radio-radartecnica, elettronica

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita nei vigenti orari e programmi di insegnamento. Resta inteso che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.

(*a*) Per ogni tipo di maturità sono indicati i diversi indirizzi.

(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.

(*c*) Salva la facoltà, per il candidato di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.

(1) Nell'ordinamento degli studi vigente non è prevista alcuna materia che possa formare oggetto di prova scritta, grafica o scritto-grafica.

TABELLA *B*

Regione, provincia o comune	Tipi di maturità	Colloquio (a)	Seconda prova scritta (b)
VALLE D'AOSTA	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Filosofia Fisica	Latino
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Scienze Storia	Matematica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere francesi Pedagogia e filosofia Storia	Matematica
	Maturità tecnica:		
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Italiano Lingua francese Tecnica commerciale Diritto	Ragioneria
	b) per geometri	Italiano Lingua francese Topografia Costruzioni	Tecnologia delle costruzioni

Regione, provincia o comune	Tipi di maturità	Colloquio (*a*)	Seconda prova scritta (*b*)
FRIULI-VENEZIA GIULIA . .	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Filosofia Fisica	Latino
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Scienze Storia	Matematica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere slovene Pedagogia e filosofia Storia	Matematica
	Maturità tecnica:		
	a) commerciale ad indirizzo mercantile	Italiano Lettere slovene Tecnica commerciale Merceologia	Ragioneria
BOLZANO	*Maturità classica*	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Filosofia Fisica	Latino
	Maturità scientifica	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Scienze Storia	Matematica
	Maturità magistrale	Lingua e lettere italiane Lingua e lettere tedesche Pedagogia e filosofia Storia	Matematica
	Maturità tecnica:		
	a) commerciale ad indirizzo amministrativo	Italiano Lettere tedesche Tecnica commerciale Diritto	Ragioneria
	b) per geometri	Italiano Lettere tedesche Topografia Costruzioni	Tecnologia delle costruzioni
	c) industriale:		
	indirizzo: elettrotecnica .	Italiano Lettere tedesche Impianti elettrici Costruzioni elettromeccaniche	Elettrotecnica generale
	indirizzo: meccanica . .	Italiano Lettere tedesche Macchine a fluido Tecnologia meccanica	Meccanica applicata alle macchine
ORTISEI	*Maturità tecnica commerciale ad indirizzo mercantile*	Italiano Lettere tedesche Tecnica commerciale Geografia generale ed economica	Ragioneria
MERANO	*Maturità tecnica femminile ad indirizzo generale*	Italiano Lettere tedesche Pedagogia Legislazione e servizi sociali	Economia domestica

N. B. — Le materie sono generalmente indicate con la denominazione stabilita negli orari e programmi di insegnamento.
Resta stabilito che il colloquio verte sul programma di insegnamento dell'ultimo anno di corso.
Per gli istituti tecnici italiani funzionanti presso Stati esteri, le prove d'esame verteranno sulle medesime materie stabilite per i corrispondenti istituti tecnici funzionanti in Italia. Per la sola maturità tecnica per geometri la seconda prova scritta verterà sulla topografia anziché sulla tecnologia delle costruzioni.

(*a*) Salva la facoltà, per il candidato, di chiedere che il colloquio si svolga, in aggiunta, anche su altra materia.
(*b*) O grafica o scritto-grafica per gli istituti tecnici.

TABELLA C

MATERIE SULLE QUALI VERTONO LE DIMOSTRAZIONI PRATICHE PER I CANDIDATI PRIVATISTI
(Art. 15)

I. — MATURITÀ TECNICA

Istituti tecnici agrari	Agronomia e coltivazioni
specializzazione: viticoltura ed enologia	Chimica generale, inorganica ed organica, chimica agraria, industrie agrarie e chimica enologica
Istituti tecnici commerciali:	
indirizzo: amministrativo	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: mercantile	Ragioneria e macchine contabili
indirizzo: programmatori	Informatica ed applicazioni
specializzazione: commercio con l'estero	Ragioneria e macchine contabili
specializzazione: amministrazione industriale	Ragioneria e macchine contabili
Istituti tecnici per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere	Tecnica professionale, amministrativa, organizzativa e operativa
Istituti tecnici per geometri	Topografia
Istituti tecnici femminili:	
indirizzo: generale	Esercitazioni pratiche di economia domestica
indirizzo: econome-dietiste	Scienza dell'alimentazione ed esercitazioni
indirizzo: dirigenti di comunità	Esercitazioni di economia domestica e tecnica organizzativa
Istituti tecnici nautici:	
indirizzo: capitani	Navigazione ed esercitazioni
indirizzo: macchinisti	Macchine e disegno di macchine e relative esercitazioni
indirizzo: costruttori	Esercitazioni di costruzioni navali
Istituti tecnici per il turismo	—
Istituti tecnici industriali:	
indirizzo: arti fotografiche	Merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio
indirizzo: arti grafiche	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: chimica conciaria	Tecnologia conciaria analisi e laboratorio
indirizzo: chimica industriale	Analisi chimica generale e tecnica e laboratorio
indirizzo: chimica nucleare	Analisi chimica e laboratorio
indirizzo: confezioni industriali	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: costruzioni aeronautiche	Tecnologie aeronautiche e laboratorio
indirizzo: disegnatori di tessuti	Esercitazioni nei reparti di lavorazione
indirizzo: edilizia	Tecnologia dei materiali e delle costruzioni e laboratorio
indirizzo: elettronica industriale	Elettronica generale, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: informatica	Applicazione degli elaboratori
indirizzo: elettrotecnica	Misure elettriche e laboratorio
indirizzo: energia nucleare	Fisica atomica e nucleare, strumentazione e laboratorio
indirizzo: fisica industriale	Fisica applicata e laboratorio
indirizzo: industria cartaria	Tecnologia cartaria e laboratorio
indirizzo: industrie metalmeccaniche	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: industria mineraria	Mineralogia, geologia e laboratorio
indirizzo: industria navalmeccanica	Tecnologie navalmeccaniche e laboratorio
indirizzo: industria ottica	Strumenti ottici, tecnologia del vetro e laboratorio
indirizzo: industria tessile	Filatura, tecnologia tessile e laboratorio
indirizzo: industria tintoria	Chimica tintoria, sostanze coloranti e laboratorio
indirizzo: maglieria	Filatura, tecnologia maglieria e laboratorio
indirizzo: materie plastiche	Tecnologia, chimica generale e delle materie platiche e laboratorio
indirizzo: meccanica	Tecnologia meccanica e laboratorio
indirizzo: meccanica di precisione	Tecnologia della meccanica fine e di precisione e laboratorio
indirizzo: metallurgia	Metallurgia, siderurgia e laboratorio

indirizzo: tecnologie alimentari	Chimica organica e degli alimenti e laboratorio
indirizzo: telecomunicazioni	Misure elettriche, misure elettroniche e laboratorio
indirizzo: termotecnica	Termotecnica, macchine a fluido e laboratorio
Istituti tecnici aeronautici:	
indirizzo: navigazione aerea	Navigazione aerea ed esercitazioni
indirizzo: assistenza alla navigazione aerea	Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni

II. — MATURITÀ ARTISTICA

Sezione I	Figura dal vero (1)
Sezione II	

(1) Tale dimostrazione pratica, che avrà la durata di 6 ore, sarà svolta da tutti i candidati privatisti nella stessa giornata e con tema unico formulato dalla commissione giudicatrice.

(4197)

ORDINANZA MINISTERIALE 27 aprile 1979.

Norme per lo svolgimento degli esami di licenza nei licei linguistici nell'anno scolastico 1978-79.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 9 ottobre 1951, n. 1130, per il quale gli alunni dei licei linguistici riconosciuti sostengono gli esami di licenza in analogia alle norme che regolano gli esami di Stato a conclusione degli studi nelle scuole secondarie superiori;

Visto il decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119, sul riordinamento degli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146;

Ordina:

Art. 1.

Esami di licenza

Gli alunni dei licei linguistici riconosciuti e i candidati privatisti sosterranno gli esami di licenza, nel corrente anno scolastico 1978-79, secondo le norme del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito nella legge 5 aprile 1969, n. 119, e secondo le norme contenute nell'ordinanza 27 aprile 1979 sugli esami di maturità classica, scientifica, tecnica, magistrale ed artistica.

Art. 2.

Sedi degli esami - Diario - Temi delle prove scritte

Sono sedi degli esami di licenza, sia per gli alunni interni che per i candidati privatisti, i sottoelencati istituti riconosciuti per legge e limitatamente ai propri alunni, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, quelli riconosciuti legalmente che saranno successivamente designati dal Ministero:

1) civica scuola superiore femminile « Alessandro Manzoni » di Milano;

2) civica scuola superiore femminile « Grazia Deledda » di Genova;

3) istituto di cultura e lingue « Marcelline » di Milano;

4) liceo linguistico femminile « S. Caterina da Siena » di Venezia-Mestre;

5) liceo linguistico « Orsoline del Sacro Cuore » di Cortina d'Ampezzo.

Il diario degli esami è quello stabilito per gli esami di Stato di maturità.

I termini relativi alle prove scritte saranno inviati dal Ministero.

Art. 3.

Seconda prova scritta

La seconda prova scritta di cui all'art. 5 della legge 5 aprile 1969, n. 119, consisterà in una composizione in una delle due lingue straniere, a scelta del candidato, previste nei programmi di insegnamento approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita per il triennio quale materia opzionale.

La durata della prova sarà indicata in calce al tema.

Art. 4.

Materie oggetto del colloquio

Le materie tra le quali possono essere scelte, rispettivamente, dal candidato e dalla commissione esaminatrice le due materie oggetto del colloquio sono italiano, la lingua straniera sulla quale il candidato non abbia sostenuto la prova scritta, con esclusione della terza lingua straniera eventualmente seguita quale materia opzionale, storia dell'arte e matematica. Il colloquio, per la parte relativa alla lingua straniera, potrà comprendere anche una breve prova di dettato.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

Le commissioni giudicatrici sono nominate dal Ministero della pubblica istruzione, secondo le norme dell'art. 7 della legge 5 aprile 1969, n. 119.

Art. 6.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza (scrutinio finale degli alunni delle classi quinte, ammissione agli esami di licenza, nomina dei membri aggregati verbali, registri, relazioni finali, rilascio dei diplomi, ecc.), si applicano le disposizioni che regolano gli esami di Stato di maturità.

Roma, addì 27 aprile 1979

Il Ministro: SPADOLINI

(4198)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 772/79 del Consiglio, del 18 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2766/75 per quanto riguarda l'importo forfettario delle spese generali da utilizzare per calcolare il prezzo limite dei suini macellati.

Regolamento (CEE) n. 773/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 774/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 775/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 776/79 della commissione, del 20 aprile 1979, recante seconda modifica del regolamento (CEE) numero 2793/77 relativo alle modalità di applicazione dell'aiuto speciale per il latte scremato destinato all'alimentazione degli animali esclusi i giovani vitelli.

Regolamento (CEE) n. 777/79 della commissione, del 20 aprile 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 710/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 778/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'alcole metilico della sottovoce doganale 29.04 A I, originario dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 779/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle gomme piene o semipiene, coperture, battistrada amovibili per coperture, ecc., altre, della voce doganale ex 40.11, originarie della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 780/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di seta, di borra di seta (schappe) o di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta) della voce doganale 50.09, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 781/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dagi doganali applicabili ai filati di cotone non preparati per la vendita al minuto della sottovoce doganale 55.05 A, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 782/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai tessuti di fibre tessili artificiali della sottovoce doganale 56.07 B, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 783/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai guanti a maglia non elastica né gommata della voce doganale 60.02, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 784/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi e sacchetti da imballaggio delle sottovoci doganali 62.03 B I a), ex b) e ex II, originari dei Paesi in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3157/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 785/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli a lama trinciante o dentata della voce doganale ex 82.09, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 786/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili agli accumulatori elettrici al piombo della sottovoce doganale 85.04 A, originari della Jugoslavia beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3156/78 del Consiglio.

Raccomandazione n. 787/79/CECA della commissione, del 20 aprile 1979, che abroga i dazi antidumping provvisori istituiti nei confronti di talune importazioni di prodotti siderurgici originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 788/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 789/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che ripristina in Francia e nel Regno Unito gli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 790/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 791/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 792/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Pubblicati nel n. L 99 *del* 21 *aprile* 1979.

(93/C)

Regolamento (CEE) n. 793/79 della commissione, del 19 aprile 1979, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L. 100 *del* 23 *aprile* 1979.

(94/C)

Regolamento (CEE) n. 794/79 della commissione, del 23 aprile 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 795/79 della commissione, del 23 aprile 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 796/79 della commissione, del 20 aprile 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 542/79 relativo alla vendita a prezzo fissato forfettariamente in anticipo di talune carni bovine congelate detenute dall'organismo d'intervento italiano e destinate al consumo diretto nella Comunità.

Regolamento (CEE) n. 797/79 della commissione, del 23 aprile 1979, che modifica le misure di salvaguardia applicabili all'importazione di mele da tavola originarie del Cile.

Pubblicati nel n. L 101 *del* 24 *aprile* 1979.

(95/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca di registrazione di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata la registrazione del presidio sanitario sottoelencato, concessa alla ditta a fianco dello stesso indicata, in seguito a rinuncia della medesima:

Decreto ministeriale 23 aprile 1979:

Ventilene acuprizzata 20 % (registrato con decreto ministeriale 15 dicembre 1975, n. 1899): Pasquale Mormino e Figlio, in Termini Imerese (Palermo).

(4310)

Revoca di autorizzazione provvisoria di presidio sanitario

Con decreto ministeriale, emanato nella data appresso indicata, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario sottoelencato, concessa con decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970 alla ditta a fianco dello stesso indicata:

Decreto ministeriale 18 aprile 1979:

Tribactur: Industrie chimiche del Ticino, in Marano Ticino (Novara).

(4311)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'amministrazione provinciale di Siena ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Siena	212.260.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Siena	323.300.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione provinciale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Siena	400.500.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui per l'integrazione dei bilanci 1976 e 1977

Con decreto ministeriale 24 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Salerno:	
Valva	13.030.000

Con decreti interministeriali 7 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Avellino:	
Carife	45.000.000
Provincia di Belluno:	
Taibon Agordino	2.500.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Gorizia:	
Grado	238.760.000
Provincia di Udine:	
Lignano Sabbiadoro	139.688.000

Autorizzazione ad amministrazioni comunali ad assumere mutui suppletivi per l'integrazione dei bilanci 1975, 1976 e 1977.

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1975, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Poppi	26.310.000
Provincia di Bologna:	
San Benedetto Val di Sambro	30.980.000
Provincia di Catanzaro:	
Pizzoni	3.210.000
San Calogero	14.910.000
Provincia di Firenze:	
Scarperia	30.510.000
Provincia di Foggia:	
Ascoli Satriano	24.590.000
Provincia di Grosseto:	
Magliano in Toscana	45.860.000
Provincia di Parma:	
Calestano	18.670.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Pennabilli	32.720.000
Provincia di Pistoia:	
Quarrata	67.990.000
Provincia di Roma:	
Ariccia	108.210.000
Provincia di Sassari:	
Tissi	7.040.000
Provincia di Siena:	
Monteriggioni	25.290.000
Sarteano	11.840.000
Provincia di Terni:	
Arrone	20.960.000
Giove	2.520.000
Polino	3.840.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Ascoli Piceno:	
Montegranaro	14.760.000
Provincia di Avellino:	
Mugnano del Cardinale	24.580.000
Quindici	10.000.000
Provincia di Bologna:	
San Benedetto Val di Sambro	34.540.000
Provincia di Catanzaro:	
Fossalto Serralta	7.070.000
Pizzoni	3.790.000
Provincia di Foggia:	
Ascoli Satriano	110.810.000
Provincia di Parma:	
Calestano	18.240.000
Provincia di Pesaro Urbino:	
Pennabilli	35.680.000
Provincia di Pistoia:	
Quarrata	80.260.000
Provincia di Potenza:	
Nemoli	15.180.000
Provincia di Roma:	
Ariccia	88.870.000
Provincia di Siena:	
Monteriggioni	29.420.000
Sarteano	13.970.000
Provincia di Siracusa:	
Buscemi	56.260.000
Provincia di Terni:	
Arrone	21.110.000
Polino	4.530.000
Provincia di Trapani:	
Favignana	34.450.000

Con decreti ministeriali 27 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1976, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Poppi	28.350.000
Provincia di Firenze:	
Scarperia	56.460.000

Con decreti ministeriali 24 aprile 1979, le sottoelencate amministrazioni comunali sono state autorizzate ad assumere mutui suppletivi ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di ciascuna di esse indicato:

	Lire
Provincia di Arezzo:	
Poppi	30.680.000
Provincia di Avellino:	
Quindici	13.000.000
Provincia di Bologna:	
San Benedetto Val di Sambro	30.000.000
Provincia di Cagliari:	
Barumini	12.500.000
Provincia di Foggia:	
Ascoli Satriano	56.030.000
Provincia di Gorizia:	
Turriaco	10.940.000
Provincia di L'Aquila:	
Capitignano	16.320.000
Provincia di Modena:	
San Cesario sul Panaro	43.990.000
Provincia di Pesaro-Urbino:	
Montemaggiore al Metauro	5.480.000
Provincia di Pescara:	
Spoltore	50.560.000
Provincia di Pistoia:	
Quarrata	96.020.000
Provincia di Roma:	
Ariccia	146.300.000
Provincia di Siena:	
Monteriggioni	38.250.000
Sarteano	24.170.000
Provincia di Terni:	
Arrone	22.040.000
Polino	5.890.000
Provincia di Trapani:	
Favignana	113.310.000

Con decreto ministeriale 27 aprile 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Potenza:	
Nemoli	31.670.000

Con decreto ministeriale 2 maggio 1979, la sottoelencata amministrazione comunale è stata autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo ai fini della copertura del disavanzo economico del bilancio 1977, per l'importo a fianco di essa indicato:

	Lire
Provincia di Agrigento:	
Palma di Montechiaro	133.500.000

(Da 344/M a 407/M)

MINISTERO DEL TESORO

Undicesima estrazione per l'ammortamento del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983

Si rende noto che il giorno 2 giugno 1979, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avranno luogo, ai fini dell'ammortamento, le operazioni di ricognizione e imbussolamento delle centocinque serie attualmente vigenti, del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 5,50 % - 1968/1983, emesso in base alla legge 28 luglio 1967, n. 641 ed al decreto ministeriale 31 ottobre 1968.

Il successivo giorno 4, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto alla undicesima estrazione di diciannove serie.

I titoli appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate saranno rimborsati a partire dal 1° luglio 1979.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(4309)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 89

Corso dei cambi del 9 maggio 1979 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	846,20	846,20	846,40	846,20	846,25	846,15	846,30	846,20	846,20	846,20
Dollaro canadese	730,60	730,60	730,60	730,60	730,35	730,55	730,10	730,60	730,60	730,60
Marco germanico	446,33	446,33	446,50	446,33	446,26	446,30	446,34	446,33	446,33	446,35
Fiorino olandese	410,68	410,68	410,90	410,68	410,70	410,65	410,80	410,68	410,68	410,70
Franco belga	27,92	27,92	27,93	27,92	27,92	27,90	27,93	27,92	27,92	27,92
Franco francese	193,44	193,44	193,53	193,44	193,45	193,40	193,45	193,44	193,44	193,45
Lira sterlina	1749,30	1749,30	1751 —	1749,30	1749,45	1749,25	1749,20	1749,30	1749,30	1749,30
Lira irlandese	1695,80	1695,80	1696 —	1695,80	1694,20	—	1695,15	1695,80	1695,80	—
Corona danese	158,60	158,60	158,75	158,60	158,45	158,55	158,6	158,60	158,60	158,60
Corona norvegese	163,56	163,56	163,40	163,56	163,45	163,55	163,6	163,56	163,56	163,55
Corona svedese	192,58	192,58	192,55	192,58	192,45	192,55	192,45	192,58	192,58	192,60
Franco svizzero	494,14	494,14	493,80	494,14	493,75	494,10	493,96	494,14	494,14	494,15
Scellino austriaco	60,685	60,685	60,70	60,685	60,68	60,65	60,70	60,685	60,685	60,68
Escudo portoghese	17,40	17,40	17,28	17,40	17,29	17,35	17,34	17,40	17,40	17,40
Peseta spagnola	12,814	12,814	12,82	12,814	12,81	12,80	12,815	12,814	12,814	12,81
Yen giapponese	3,974	3,974	3,965	3,974	3,959	3,95	3,974	3,974	3,974	3,97

Media dei titoli del 9 maggio 1979

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	70,225
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	90 —
» 5,50 % » » 1968-83	87,375
» 5,50 % » » 1969-84	82,250
» 6 % » » 1970-85	81,625
» 6 % » » 1971-86	78,200
» 6 % » » 1972-87	77,100
» 9 % » » 1975-90	84,500
» 9 % » » 1976-91	84,300
» 10 % » » 1977-92	88,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	83,400
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1979	99,90
» » » Ind. 1- 7-1979	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979	100,850
» » » » 1- 1-1978/80	100,800
» » » » 1- 3-1978/80	100,900
» » » » 1- 6-1978/80	100,900
» » » » 1- 8-1978/80	100,900
Buoni Tesoro Pol. 9 % 1-10-1979 II emiss.	99,200
» » Nov. 5,50 % 1- 1-1980	96,475
» » Pol. 9 % 1- 1-1980	98,375
» » » 10 % 1- 1-1981	97,400
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	85,025
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	99,250
» » » 12 % 1- 4-1982	99,200
» » » 12 % 1-10-1983	98 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 maggio 1979

Valuta	Cambio
Dollaro USA	846,25
Dollaro canadese	730,35
Marco germanico	446,335
Fiorino olandese	410,74
Franco belga	27,925
Franco francese	193,445
Lira sterlina	1749,25
Lira irlandese	1695,475
Corona danese	158,60
Corona norvegese	163,58
Corona svedese	192,515
Franco svizzero	494,05
Scellino austriaco	60,692
Escudo portoghese	17,37
Peseta spagnola	12,814
Yen giapponese	3,974

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971, con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato con effetto dal 1° luglio 1970;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1975, n. 300, concernente le nuove dotazioni organiche dei ruoli della carriera direttiva dei servizi centrali, esecutiva tecnica dei meccanografi ed esecutiva dei servizi centrali e periferici della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 agosto 1978, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata a bandire per l'anno 1978 un concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato;

Considerato che due decimi dei suddetti posti sono riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 1291 del 1962;

Ritenuto che la riserva di un decimo dei posti prevista per la qualifica di coadiutore meccanografo di cui all'art. 11 della legge n. 1291 del 1962 non può ritenersi più operante in quanto è stato istituito apposito ruolo della carriera esecutiva tecnica dei meccanografi;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e delle indisponibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati partecipanti al concorso per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento, il giorno e l'ubicazione dei locali in cui si svolgerà la prova scritta;

Ravvisata l'opportunità di riservare i posti di cui al suindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri alle ragionerie provinciali della Lombardia, maggiormente carenti di personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

I posti suddetti saranno così ripartiti:

a) tre posti di coadiutore in prova per coloro che avranno superato la prova scritta, il colloquio e la prova pratica di cui al programma allegato al presente bando (allegato 1);

b) un posto di coadiutore dattilografo in prova per coloro che avranno superato, oltre le prove di cui al precedente punto *a*), un saggio di stenografia.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge 1° settembre 1962.

I vincitori del suddetto concorso saranno destinati esclusivamente presso le ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

I vincitori medesimi dovranno permanere negli uffici situati nel territorio della suindicata regione per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di assunzione in servizio di prova.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previste dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'ammistrazione può disporre in ogni momento l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali o provinciali dello Stato entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Il termine per la presentazione delle domande ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nelle sedi indicate all'art. 1 del presente bando.

I concorrenti che aspirano a conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo dovranno, inoltre, dichiarare che intendono concorrere anche ai posti riservati per il conferimento di tale qualifica e sostenere, oltre la prova di dattilografia, la prova pratica di stenografia indicata nel programma di esame allegato al presente decreto.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in una prova scritta, in una prova pratica ed in un colloquio vertente sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

La prova scritta del concorso avrà luogo in Milano nei giorni e nei locali che saranno successivamente determinati.

I concorrenti dovranno, nel loro interesse seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e l'ubicazione dei locali in cui si espleterà la suddetta prova, data e locali che saranno stabiliti con successivo provvedimento.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data della prova scritta e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario degli esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considerano avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

La prova pratica ed il colloquio avranno luogo in Milano.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Al colloquio nonchè alla prova pratica saranno ammessi i candidati che avranno riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati ammessi al colloquio e alla prova pratica saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere le prove stesse. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Il colloquio e la prova pratica non si intenderanno superati se il candidato non otterrà almeno la votazione di sei decimi nell'uno e nell'altra.

Il punteggio relativo alla prova pratica, nei confronti dei coadiutori dattilografi, sarà data dalla media aritmetica dei voti conseguiti nella prova di dattilografia ed in quella di stenografia.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma del voto conseguito nella prova scritta, del voto riportato nel colloquio e del voto ottenuto nella prova pratica.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e la prova pratica e che intendano far valere ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

In tale graduatoria, saranno compresi, sulla base del punteggio conseguito nelle prove obbligatorie senza, peraltro, il diritto alla riserva prevista per i coadiutori dattilografi anche i candidati che, pur avendo sostenuto con esito negativo la prova di stenografia di cui al punto *b*) dell'art. 1 del presente bando, abbiano superato le prove obbligatorie.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro del tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma

il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato:

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso amministrazioni dello Stato e il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quello di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4) dell'ultimo comma del precedente art. 12.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), del precitato articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità, che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati coadiutori in prova o coadiutori dattilografi in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 120) e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia di seconda classe.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 marzo 1979

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1979
Registro n. 9 Tesoro, foglio n. 207

ALLEGATO 1

PROGRAMMA D'ESAME

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in una prova scritta, in una prova pratica e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni tecniche necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera esecutiva nonchè l'idoneità all'uso di macchine d'ufficio.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di cultura generale, inteso ad accertare anche la capacità critico-espressiva del candidato.

La prova pratica consiste in un saggio di dattilografia e nella dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici.

Il colloquio verte sulle seguenti materie:

elementi di storia d'Italia dal 1870 ai giorni nostri;

elementi di geografia dell'Europa e, in particolare, dell'Italia;

nozioni elementari di statistica;

nozioni sulle norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato;

nozioni sull'ordinamento e le attribuzioni della Ragioneria generale dello Stato, con particolare riguardo ai suoi organi provinciali;

nozioni sull'ordinamento degli archivi.

La predetta prova scritta può consistere in una serie di esami a risposta sintetica.

Per coloro che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova, la prova pratica consisterà, oltre al saggio di dattilografia e alla dimostrazione dell'idoneità ad usare le macchine calcolatrici, in un saggio di stenografia, come previsto dall'art. 12 della legge 16 agosto 1962, n. 1291.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (2) . . in . . (provincia di . . .) via . . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattro posti nelle qualifiche iniziali del ruolo della carriera esecutiva delle ragionerie provinciali dello Stato (3), riservato agli uffici aventi sede nel territorio della regione Lombardia.

Fa presente (4) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (5) . . .;

3) indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso (6);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso . di . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione e la seguente . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (7);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede tra quelle indicate nell'art. 1 del presente bando.

Data, ...

Firma (8) . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . .

Il numero di codice di avviamento postale è il seguente . .

Eventuale numero telefonico .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito e il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza: se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Gli aspiranti che intendono conseguire la qualifica di coadiutore dattilografo in prova (vedasi articoli 1 e 4 del bando di concorso ed il programma dell'esame di cui all'allegato 1) nella domanda dovranno precisare quanto segue:

« Il sottoscritto intende concorrere anche ai posti riservati per il conferimento della qualifica di coadiutore dattilografo e, pertanto, chiede di sostenere anche la prova pratica di stenografia ».

(4) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(5) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(6) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(7) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza o degli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(8) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15 del 1968.

(4178)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 a tesi di laurea in materie attinenti alla cooperazione.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che affida, tra l'altro, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale il compito di assumere iniziative intese a favorire la diffusione dei principi cooperativi da attuarsi con la collaborazione delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo debitamente riconosciute;

Visto il decreto ministeriale 11 marzo 1978 sull'ordinamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale vengono affidati alla Direzione generale della cooperazione, tra l'altro, compiti di diffusione della cultura e propaganda cooperativa;

Considerata l'esigenza di dare incremento agli studi della cooperazione e sulle discipline aziendali che riguardano le società cooperative, indirizzando i giovani alla cultura ed alla attività professionale cooperativa;

Ritenuta l'opportunità, a tal fine, di bandire un concorso per l'assegnazione di premi a studenti universitari che conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito un concorso, con le modalità di cui al manifesto allegato, per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 ciascuno a cittadini italiani, che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno accademico 1978-79 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materia attinente alla cooperazione.

Le associazioni nazionali riconosciute di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo sono incaricate di collaborare alla massima diffusione del bando allegato.

Art. 2.

Sul cap. 4032 dell'anno finanziario 1978 è impegnata la spesa di L. 30.000.000 (trentamilioni), per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 (unmilione) ciascuno.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1978

p. *Il Ministro*: PICCINELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1979
Registro n. 3 *Lavoro, foglio n.* 170

Bando di concorso « Giovanni Carapezza » per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 *a tesi di laurea su materie attinenti alla cooperazione.*

Art. 1.

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale bandisce un concorso per l'assegnazione di trenta premi di L. 1.000.000 a studenti che abbiano seguito regolari corsi presso una università della Repubblica e che nell'anno 1978-79 conseguano la laurea svolgendo una tesi su materie attenenti alla cooperazione.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani iscritti ad una facoltà universitaria, laureati in una sessione dell'anno accademico 1978-79.

Art. 3.

Sono ammesse al concorso le tesi di laurea che trattino della cooperazione sotto l'aspetto generale o aziendale e sotto il profilo giuridico o economico, o mutualistico, o statistico o della storia economica e della politica economica, ovvero delle tecniche aziendali.

Gli elaborati dovranno costituire una monografia sulla cooperazione o sulle società cooperative, con riguardo ad una delle discipline predette.

Per la partecipazione all'assegnazione dei premi i concorrenti dovranno far pervenire domanda in carta legale da L. 2000 al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, entro il 15 maggio 1980, allegando:

a) due copie della tesi svolta, firmate dal candidato e munite di dichiarazione di conformità all'originale depositato in segreteria;

b) un certificato dell'università attestante la data di conseguimento della laurea e la votazione ottenuta, nonchè i voti ottenuti nei singoli esami del corso universitario.

Art. 4.

L'assegnazione dei premi sarà effettuata insindacabilmente da una commissione nominata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, composta da tre funzionari dello stesso Ministero con qualifica non inferiore a primo dirigente.

La commissione, accertata l'attinenza dei lavori presentati ai temi di cui all'art. 3, effettuerà la graduatoria dei vincitori in base al valore ed all'interesse delle tesi presentate, tenendo conto dei voti di laurea; in caso di parità la graduatoria verrà effettuata tenendo presente la media dei punti riportati negli esami dell'intero corso.

Art. 5.

I nominativi dei vincitori del concorso saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e comunicati alla stampa di interesse cooperativo.

Roma, addì 22 dicembre 1978

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
PICCINELLI

(4126)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di neuroradiologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Nuzzo Giacomo, nato a Giuggianello il 7 marzo 1941 . . . . punti 95 su 100
2. Finizio Francesco Saverio, nato a Chieti il 4 novembre 1940 . . . . . . » 85 »
3. Puzzuoli Antonio, nato a Pisa il 16 luglio 1937 . . . . » 80 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 marzo 1979

Il Ministro: ANSELMI

(3729)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. MALPIGHI» DI BOLOGNA

Concorso ad un posto di assistente geriatra della quinta divisione geriatrica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente geriatra della quinta divisione geriatrica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1447/S)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di laboratorio con funzioni di ematologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(1428/S e 1448/S)

OSPEDALI «V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI» DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di aiuto di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(1449/S)

OSPEDALE CIVICO « S. SPIRITO » DI CARINI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente del servizio di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Carini (Palermo).

(1439/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « L. ARMANNI » DI ARCO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente di pneumologia, addetti al servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantanovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Arco (Trento).

(1454/S)

OSPEDALE CIVILE « I. TORALDO » DI TROPEA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

due posti di aiuto chirurgo;
due posti di aiuto medico;
un posto di aiuto ostetrico;
un posto di aiuto dirigente del servizio di pronto soccorso;
un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tropea (Catanzaro).

(1456/S)

OSPEDALE CIVILE « S. LORENZO » DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(1460/S)

OSPEDALE DI RIETI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anatomia e istologia patologica;
un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;
un posto di aiuto del servizio anestesia e rianimazione;
due posti di assistente del servizio emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Rieti.

(1461/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE » DI EMPOLI

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria della direzione amministrativa dell'ente in Empoli (Firenze).

(1450/S)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di cardiologia ed u.c.c.;

un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(1440/S)

OSPEDALE « DONO SVIZZERO » DI FORMIA

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia di pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di assistente di ortopedia di pronto soccorso.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Formia (Latina).

(1427/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI ENNA

Concorso ad un posto di assistente di dermatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Enna.

(1475/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIOVANNI DI DIO » DI CROTONE

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Crotone (Catanzaro).

(1432/S)

OSPEDALE CIVILE DI LAMEZIA TERME

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della divisione di otorinolaringoiatria;

un posto di assistente del servizio di emodialisi;

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lamezia Terme (Catanzaro).

(1433/S)

OSPEDALE « DI VENERE » DI BARI-CARBONARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di chirurgia d'urgenza;

un posto di assistente della divisione di oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bari-Carbonara.

(1437/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale in Locri (Reggio Calabria).

(1429/S)

OSPEDALE CIVILE DELLA MISERICORDIA DI S. ELPIDIO A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Elpidio a Mare (Ascoli Piceno).

(1430/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto radiologo;
un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(1431/S)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di otorinolaringoiatria;
un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di pediatria;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di malattie infettive;
un posto di assistente di rianimazione;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(1457/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE » DI URBANIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Urbania (Pesaro-Urbino).

(1458/S)

OSPEDALE CIVILE DI PIOMBINO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto radiologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto radiologo (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Piombino (Livorno).

(1459/S)

OSPEDALE DI MILAZZO

Concorso ad un posto di assistente del reparto isolamento

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del reparto isolamento (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato della legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Milazzo (Messina).

(1435/S)

OSPEDALE CIVILE « E. MUSCATELLO » DI AUGUSTA

Concorso a quattro posti di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di cardiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Augusta (Siracusa).

(1436/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione radiodiagnostica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione radiodiagnostica (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(1434/S)

OSPEDALE CIVILE DI SESTRI LEVANTE

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sestri Levante (Genova).

(1451/S)

OSPEDALE « SS. TRINITA' » DI VARALLO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(1443/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Varallo (Vercelli).

(1444/S)

ISTITUTI OSPITALIERI DI VERONA

Concorso a due posti di aiuto della divisione di pediatria generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto della divisione di pediatria generale presso il centro ospedaliero di Borgo Trento.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Verona.

(1453/S)

OSPEDALE « MASSALONGO » DI TREGNAGO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione del personale dell'ente in Tregnago (Verona).

(1426/S)

OSPEDALE CIVILE DI ASTI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto del centro trasfusionale;
un posto di aiuto di radiologia;
un posto di assistente di urologia;
un posto di assistente di neurologia;
un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Asti.

(1438/S)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di assistente di medicina generale;
un posto di assistente di radiologia addetto al servizio di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(1441/S)

ISTITUTO ORTOPEDICO TOSCANO « P. PALAGI » DI FIRENZE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:
un posto di aiuto di reumatologia;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione;
due posti di assistente ortopedico addetto al servizio di pronto soccorso ortopedico-traumatologico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria del personale dell'ente in Firenze.

(1442/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. **56.**

Modifiche alla legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, concernente l'istituzione della consulta economico-sociale della provincia (CESP).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 2 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La giunta provinciale può chiedere il parere della consulta economico-sociale sui progetti di legge presentati. Tale parere è obbligatorio per il programma provinciale di sviluppo, per il piano di coordinamento territoriale, nonchè per i disegni di legge di iniziativa della giunta che implichino direttive fondamentali di politica economica e sociale ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 3 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I pareri chiesti alla consulta economico-sociale devono essere dati entro 50 giorni dalla richiesta stessa. La giunta provinciale può, su richiesta del presidente della consulta, in casi eccezionali, concedere una proroga ».

Art. 3.

L'art. 4 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« La consulta economico-sociale è composta dai seguenti membri:

a) da quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; un rappresentante dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei lavoratori dell'agricoltura; un rappresentante dei lavoratori del commercio; un rappresentante dei lavoratori degli esercizi pubblici; un rappresentante dei lavoratori del credito; un rappresentante dei lavoratori dei trasporti e un rappresentante degli emigrati all'estero già residenti in provincia prima dell'emigrazione;

b) da due rappresentanti dei coltivatori diretti; tre rappresentanti delle imprese industriali; un rappresentante delle attività artigianali; un rappresentante delle imprese commerciali; un rappresentante delle imprese turistiche; un rappresentante delle imprese di trasporto; un rappresentante degli istituti di credito locali e un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

c) da un rappresentante per ciascuna delle cinque comunità di valle o di circondario, nonchè da un rappresentante del comune di Bolzano.

La composizione della consulta e delle commissioni di cui all'art. 10 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel consiglio provinciale ».

Art. 4.

L'art. 5 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

« I membri della consulta economico-sociale sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale, previa relativa deliberazione della giunta stessa.

La designazione dei membri di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente è richiesta alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro

statuti; il rappresentante degli emigrati all'estero è scelto da una terna proposta dalle associazioni di tali emigrati più rappresentative aventi sede nelle regioni in cui è maggiormente concentrata l'emigrazione.

La designazione dei membri di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente è richiesta alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, che vi provvederanno secondo i loro statuti: il rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è designato dalla giunta camerale.

La deginazione dei membri di cui alla lettera *c*) del precedente articolo sarà richiesta ai rispettivi consigli delle comunità di valle o di circondario e al consiglio comunale di Bolzano».

Art. 5.

L'art. 6 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

«La consulta economico-sociale elegge nel suo seno il presidente e due vicepresidenti appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente art. 4».

Art. 6.

Il terzo comma dell'art. 7 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è sostituito dal seguente:

«Con effetto dal 1° gennaio 1978, al presidente e ai vicepresidenti della consulta economico-sociale è corrisposta un'indennità fissa di L. 200.000, rispettivamente di L. 100.000 mensili. I gettoni di presenza ivi previsti sono elevati per tutti i membri della consulta a L. 20.000 per ogni seduta, oltre il rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento vigente per i consiglieri provinciali».

Art. 7.

All'art. 8 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«In caso di impedimento i membri della consulta, ad eccezione del presidente e dei vicepresidenti, possono farsi sostituire da un membro supplente che abbia i requisiti di cui all'art. 7 e che sia stato nominato con il decreto di cui al primo comma dell'art. 5».

Art. 8.

Dopo il secondo comma dell'art. 11 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, viene inserito il seguente comma:

«Agli esperti di cui al comma precedente è corrisposto per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza pari a quello fissato per i membri della consulta, oltre al rimborso delle spese di viaggio secondo il trattamento vigente per i consiglieri provinciali».

Art. 9.

All'art. 14 della legge provinciale 18 marzo 1972, n. 5, è aggiunto il seguente comma:

«I predetti regolamenti dovranno prevedere anche la facoltà di procedere su richiesta qualificata alle votazioni sui documenti di cui all'art. 3, distintamente per gruppi di categorie, di cui uno dovrà comprendere le categorie di cui alle lettere *a*) e *b*) e l'altro la categoria di cui alla lettera *c*) dell'art. 4».

Art. 10.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge, valutata in lire 5 milioni all'anno a decorrere dal 1978, si fa fronte per l'anno 1978 con la riduzione di pari importo del fondo iscritto al cap. 2480 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario corrente (punto n. 2 dell'elenco illustrativo).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 21 novembre 1978, n. 57.

Estensione al personale della formazione professionale, dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonchè al personale assistente di scuola materna delle norme contenute nella legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Gli anni di permanenza nel parametro 260 del personale insegnante diplomato e tecnico, nonche per gli istitutori diplomati per handicappati e gli istitutori in convitti addetti alla formazione professionale, di cui alla lettera *B*) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, sono ridotti ad anni cinque.

Art. 2.

Per l'accesso alla carriera direttiva del ruolo amministrativo sono validi, oltre ai titoli di studio già previsti dalle vigenti norme provinciali, anche la laurea in economia aziendale, la laurea in economia politica e la laurea in scienze economiche.

Art. 3.

Le norme di cui agli articoli 10 e 17 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, sono estese con effetto dalla data ivi indicata ai direttori di prima classe del personale direttivo della formazione professionale e dell'addestramento professionale agricolo.

Con effetto dalla stessa data è abrogato il primo comma della lettera *A*) dell'art. 30 della legge provinciale 16 agosto 1972, n. 17, come sostituito dall'art. 2 della legge provinciale 22 gennaio 1975, n. 9.

Art. 4.

Al personale direttivo della formazione professionale rivestente la qualifica di direttore, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è esteso lo sviluppo parametrico del direttore di divisione del ruolo amministrativo previsto dall'art. 10 della legge medesima.

Al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato per handicappati della formazione professionale, nonchè al personale insegnante ed educativo con le qualifiche di insegnante laureato e di istitutore laureato di convitto dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, è esteso, a ruolo aperto, lo sviluppo parametrico previsto per la carriera direttiva del ruolo amministrativo fino al parametro di vertice della qualifica di direttore di divisione.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto dai precedenti due commi l'anzianità maturata nel parametro di appartenenza è valida soltanto per l'attribuzione del parametro immediatamente superiore.

Il personale di ruolo insegnante ed educativo della carriera di concetto addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, consegue il trattamento economico connesso al parametro di vertice della carriera di concetto del ruolo amministrativo (parametro 370) dopo quattro anni di permanenza nel parametro 302 della carriera di appartenenza.

Il personale di ruolo assistente ed educativo della carriera esecutiva addetto alla formazione professionale, compresa quella agricola e di economia domestica, in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, consegue il trattamento economico del vertice (parametro 245) della carriera esecutiva del ruolo amministrativo dopo sette anni di permanenza nel parametro 218 della carriera di appartenenza.

I trattamenti economici previsti dal presente articolo non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978 o dalla data successiva a quella in cui gli insegnanti abbiano maturato la prescritta anzianità.

Art. 5.

Nei confronti del personale dell'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonchè agli istitutori di convitto trovano applicazione, con effetto dalla data ivi indicata, le norme transitorie di cui all'art. 18 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34.

Art. 6.

Il personale assistente di scuola materna di cui alla legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, consegue la promozione alla qualifica di assistente di seconda classe di scuola materna occorrendo anche in soprannumero alle dotazioni organiche di quest'ultima qualifica.

Le assistenti di seconda classe di scuola materna comunque in servizio da almeno un anno alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, conseguono il trattamento economico connesso alla qualifica di assistente di prima classe dopo cinque anni di permanenza nella seconda classe di stipendio della qualifica di assistente di seconda classe di scuola materna.

La decorrenza delle promozioni e dei trattamenti economici di cui ai precedenti commi non potranno comunque avere decorrenza anteriore al 1° luglio 1978.

Art. 7.

Nei confronti del personale addetto alla formazione professionale, all'addestramento professionale agricolo e di economia domestica, nonchè agli istitutori di convitto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, trovano applicazione le norme di cui agli articoli 15 e 16 della legge medesima.

I termini di cui all'ultimo comma dell'art. 15 e del quarto comma dell'art. 16 della legge provinciale 7 agosto 1978, n. 34, decorrono per il personale contemplato dalla presente legge dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Norme transitorie

Art. 8.

Il personale avventizio con mansioni di custodia, guardiania o pulizia appartenente al soppresso ente Gioventù italiana in servizio continuativo alla data del 31 dicembre 1974 e trasferito alla provincia autonoma di Bolzano ai sensi dell'art. 3 della legge 18 novembre 1975, n. 764, è inquadrato occorrendo anche in soprannumero e prescindendosi dai limiti di età, nella carriera ausiliaria del ruolo amministrativo con decorrenza dalla data di entrata in vigore della precitata legge statale. Al medesimo personale di servizio prestato in qualità di avventizio presso l'ente di provenienza è riconosciuto nella misura massima di anni quattro ai fini della progressione giuridica ed economica in carriera secondo le vigenti norme provinciali.

Il rapporto di previdenza e quiescenza del suddetto personale è regolato dagli articoli 6 e 7 della legge 18 novembre 1975, n. 764, salvo che ai fini dell'assistenza malattia il personale medesimo sarà iscritto alla cassa mutua provinciale di malattia di Bolzano.

Art. 9.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in misura di lire 60 milioni all'anno, si provvede per l'anno 1978 mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al cap. 20 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario in corso, che presenta la disponibilità occorrente, e per gli anni successivi mediante l'iscrizione delle somme occorrenti al corrispondente capitolo del bilancio annuale di previsione.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 21 novembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia:* DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 24 ottobre 1978, n. **58.**

Modifica dell'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, concernente la costituzione del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 3 della legge provinciale 19 gennaio 1973, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Presso la giunta provinciale sono costituite le seguenti sezioni per la tutela delle risorse naturali:

I *Sezione.* — Inquinamento dell'aria in ambiente aperto e in edifici e locali chiusi, nonchè inquinamento prodotto da rumore.

Tale sezione è composta:

1) e 2) da due funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali, di cui uno in qualità di presidente;

3) dal medico provinciale o da un altro medico dallo stesso designato;

4) da un funzionario del laboratorio chimico provinciale;

5) dall'ispettore provinciale del servizio antincendi o da un suo rappresentante dallo stesso designato;

6) da un rappresentante dall'ispettorato provinciale del lavoro.

II *Sezione.* — Inquinamento dell'acqua e smaltimento dei rifiuti liquidi.

Tale sezione è composta:

1) e 2) da due funzionari dell'ufficio tutela risorse naturali, di cui uno in qualità di presidente;

3) dal medico provinciale o da un altro medico dallo stesso designato;

4) da un funzionario del laboratorio chimico provinciale;

5) da un funzionario del laboratorio biologico provinciale;

6) da un funzionario dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici, laureato in ingegneria.

III *Sezione.* — Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi.

Tale sezione è composta:

1) da un fuzionario dell'ufficio tutela risorse naturali, in qualità di presidente;

2) dal medico provinciale o da altro medico dallo stesso designato;

3) da un funzionario del laboratorio chimico provinciale;

4) da un funzionario del laboratorio biologico provinciale;

5) da un funzionario dell'assessorato provinciale all'agricoltura e foreste, esperto in scienze agrarie e forestali;

6) da un funzionario dell'assessorato provinciale ai lavori pubblici, laureato in ingegneria.

IV *Sezione.* — Tutela della flora e della fauna.

Tale sezione è composta:

1) da un funzionario dell'ufficio tutela risorse naturali, in qualità di presidente;

2) da un funzionario del laboratorio biologico provinciale;

3) da un esperto in materia di flora;

4) da un esperto in materia di fauna;

5) da un esperto in materia di ittiologia;

6) da un funzionario dell'assessorato provinciale all'agricoltura e foreste, esperto in scienze agrarie e forestali.

La nomina a membro delle sezioni è compatibile con quella di membro del comitato provinciale per la tutela delle risorse naturali.

Alle riunioni di ciascuna sezione sono invitati a partecipare i sindaci o loro delegati dei comuni territorialmente interessati, il capo dell'ufficio tutela risorse naturali, nonchè tecnici ed esperti nei diversi settori di competenza, questi ultimi da nominarsi con deliberazione della giunta provinciale ai sensi del primo comma del successivo art. 4.

Quando richiesto dal presidente di ciascuna sezione, interviene alle riunioni delle sezioni un funzionario del servizio giuridico amministrativo della ripartizione V.

Disimpegna le funzioni di segretario un impiegato dell'assessorato per la tutela dell'ambiente.

Per tutti i membri delle sezioni deve essere nominato un supplente, chiamato a sostituire l'effettivo in caso di assenza o di impedimento.

L'assessore provinciale competente può invitare a partecipare ai lavori delle sezioni rappresentanti di enti e di categorie interessate ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 24 ottobre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1978, n. **59.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49 e 24 maggio 1976, n. 15, concernenti gli organi collegiali a livello di circolo e di istituto nonchè alle leggi provinciali 2 novembre 1973, n. 70 e 6 dicembre 1976, n. 49, concernenti il consiglio scolastico provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 3 *del* 16 *gennaio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il penultimo comma dell'art. 5 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Alla scadenza del terzo anno scolastico i consigli e le giunte uscenti restano in carica, fino all'insediamento dei nuovi organi, per la gestione degli affari correnti. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente ».

Art. 2.

All'art. 6 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sono aggiunti, come sesto, settimo e ottavo, i seguenti commi:

« Fatte salve le competenze del collegio dei docenti di cui al precedente art. 4, il consiglio di circolo o di istituto può delegare, limitatamente all'esercizio finanziario, la giunta esecutiva ad adottare i provvedimenti concernenti singole o determinate categorie di spese nell'ambito dell'amministrazione dei fondi a disposizione del circolo o dell'istituto. Nell'atto di delega, che può essere revocata in qualsiasi momento, il consiglio di circolo o di istituto fissa i limiti e le direttive che la giunta esecutiva deve rispettare nell'adozione dei provvedimenti delegati.

Non possono essere delegati alla giunta esecutiva l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, nonchè le variazioni di bilancio, i prelevamenti dal fondo di riserva e gli storni di fondi.

La giunta esecutiva è altresì autorizzata ad adottare, in caso di urgenza, i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del consiglio di circolo o di istituto, fatti salvi quelli specificati nel precedente comma; tali provvedimenti sono da sottoporsi, per la ratifica, al consiglio nella sua prima seduta successiva ».

Art. 3.

L'art. 7 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è soppresso. Conseguentemente è soppresso ogni riferimento al consiglio di disciplina degli alunni contenuto nella stessa legge provinciale.

Dopo il terzo comma dell'art. 3 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è aggiunto il seguente comma:

« I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina di cui all'art. 19 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, attribuiva al consiglio di classe, rientrano nella competenza dei consigli di classe istituiti dalla presente legge ».

All'art. 6 della citata legge provinciale vengono aggiunti come nono e decimo i seguenti commi:

« La giunta esecutiva ha, inoltre, competenze per i provvedimenti disciplinari a carico degli alunni, che il regolamento di disciplina attribuiva al collegio dei docenti. Le deliberazioni sono adottate su proposta del rispettivo consiglio di classe.

Contro le decisioni in materia disciplinare dei consigli di classe, nonchè della giunta esecutiva è ammesso ricorso al sovrintendente rispettivamente all'intendente scolastico competente, che decide in via definitiva, sentita la sezione del consiglio scolastico provinciale avente competenza per il grado di scuola cui appartiene l'alunno ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 14 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

« I consigli di circolo e di istituto gestiscono i fondi loro assegnati per le spese di cui all'art. 2 della presente legge sulla base di un bilancio preventivo che deve essere presentato al competente assessorato all'istruzione pubblica entro il 31 ottobre dell'anno precedente. Tale termine, in considerazione di comprovate e particolari necessità, può essere modificato annualmente con deliberazione della giunta provinciale ».

Le parole « di cui al secondo comma dell'articolo successivo », nonchè le parole « per le spese previste dall'art. 2 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49 », contenute nel terzo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, vengono rispettivamente sostituite con le parole « di cui al successivo art. 15 » e « per le spese previste dall'art. 2 della presente legge ».

Tra il penultimo e l'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente comma:

« Per l'avanzo di amministrazione realizzato nell'esercizio precedente non sussiste l'obbligo di conservare la medesima destinazione che avevano le somme che lo compongono. Il vincolo di destinazione permane viceversa per le somme erogate dallo Stato nel settore della propria competenza, nonchè per gli introiti derivanti dal patrimonio di fondazioni soppresse con l'art. 7 della legge 14 gennaio 1975, n. 1 ».

Art. 5.

Tra gli articoli 14 e 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, sostituiti rispettivamente dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente art. 14-*bis*:

« *Finanziamenti provinciali.* — Nel rispetto dei criteri stabiliti nel precedente art. 14, la provincia autonoma assegna ai circoli didattici e agli istituti di istruzione secondaria i fondi necessari per il funzionamento didattico-amministrativo in base alle attribuzioni demandatele dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, nonchè in base alle disposizioni previste dagli articoli 15, 16 e 17 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7.

Con deliberazione della giunta provinciale possono essere affidate alle istituzioni di cui sopra compiti particolari connessi al funzionamento delle istituzioni stesse, nonchè assegnati i relativi mezzi finanziari.

Le spese di cui al precedente primo comma sono contemplate in un unico capitolo di bilancio della provincia a decorrere dall'esercizio finanziario 1979. Nel comune interesse di più circoli didattici o istituti scolastici, l'amministrazione provinciale può in casi di particolare necessità assumere direttamente singole spese di funzionamento didattico-amministrativo.

Le disposizioni di cui all'art. 2 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, trovano applicazione soltanto per i servizi di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), nonchè per i servizi di cui alla lettera *h*), esclusa quella parte che fa riferimento ad assegnazioni a favore delle istituzioni scolastiche di cui sopra.

Le spese relative ai rimborsi agli studenti per il servizio trasporto alunni, ai sensi dell'art. 13 della legge provinciale 31 agosto 1974, n. 7, non sono contemplate nel capitolo del bilancio della provincia di cui al terzo comma del presente articolo.

La provincia può concedere contributi per il funzionamento didattico-amministrativo anche a favore di altre istituzioni scolastiche, purchè autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ed esistenti nella provincia ».

Art. 6.

L'art. 15 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato dall'art. 2 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti all'approvazione da parte del competente assessore all'istruzione pubblica, sentito il parere del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente, i bilanci preventivi e le relative eventuali variazioni, nonchè i prelevamenti dai fondi di riserva e gli storni di fondi.

All'approvazione dei conti consuntivi il competente assessore all'istruzione pubblica procede, sentito il parere di un'apposita commissione istituita per ciascun gruppo linguistico. Tali commissioni sono formate da tre funzionari esperti appartenenti uno alla competente ripartizione all'istruzione pubblica, con funzioni ispettive contabili ai sensi del successivo quinto comma, uno alla ragioneria centrale della provincia e l'altro alla sovrintendenza o all'intendenza scolastica competente, da due membri del consiglio scolastico provinciale, preferibilmente esperti in materia amministrativo-contabile, nonchè da un segretario di ruolo in servizio in una delle scuole di istruzione primaria o secondaria e artistica. Alla nomina delle commissioni nonchè dei membri supplenti, provvede la giunta provinciale. I membri delle commissioni, per quanto possibile, devono essere dello stesso gruppo linguistico cui appartiene il circolo didattico o istituto del quale si esamina il conto consuntivo. Le tre commissioni rimangono in carica per la durata della legislatura e si riuniscono in seduta comune all'inizio di ogni esercizio finanziario per concordare comuni criteri informatori dei propri lavori.

Una commissione è validamente costituita con la presenza di almeno quattro membri ed essa decide a maggioranza. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

La commissione di cui al precedente comma può richiedere tutta la documentazione che ritiene necessaria per l'espletamento dei propri compiti.

Ai competenti assessorati all'istruzione pubblica spetta la funzione ispettiva contabile in ordine alla gestione dei fondi di competenza della provincia a disposizione del circolo o dell'istituto. Nell'esercizio di tale funzione, il personale ispettivo, a ciò preposto in ciascun assessorato, prende visione della documentazione amministrativo-contabile che reputa necessaria e segnala eventuali irregolarità agli organi o uffici competenti.

Il sovrintendente o l'intendente competente vigilano sul regolare funzionamento degli organi collegiali a livello di circolo o di istituto. In caso di irregolarità, invitano gli organi a provvedere tempestivamente ad eliminare le cause delle irregolarità stesse.

In caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento dei consigli di circolo o di istituto, il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale, procede allo scioglimento del consiglio.

In particolare sono soggetti all'approvazione da parte del sovrintendente o dell'intendente scolastico competente i seguenti provvedimenti:

a) l'atto di delega di cui al sesto comma del precedente art. 6 della presente legge;

b) i provvedimenti inerenti ad acquisti o servizi sotto forma contrattuale, ovvero servizi in economia di cui alla legge provinciale 11 luglio 1972, n. 14, e successive modifiche e integrazioni, che comportano impegni di spesa i cui limiti sono fissati con regolamento di esecuzione;

c) i provvedimenti inerenti alla ripartizione o alla assegnazione di beni in caso di divisione di circoli didattici o di istituti scolastici.

Le modalità e i termini per l'approvazione dei provvedimenti di cui al presente comma sono fissati con regolamento di esecuzione. Trascorsi i termini fissati dal regolamento di esecuzione senza l'intervenuta approvazione da parte del sovintendente o dell'intendente scolastico competente, i provvedimenti di cui sopra diventano esecutivi.

Fino a quando non siano insediati gli organi collegiali, il sovrintendente o l'intendente competente nomina un commissario.

In caso di conflitto di competenza tra gli organi di cui alla presente legge, decidono il sovrintendente o l'intendente competente, sentito il consiglio scolastico provinciale ».

Art. 7.

L'art. 16 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Pubblicità*. — Alle sedute dei consigli di circolo o di istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel rispettivo consiglio e i membri degli eventuali consigli di circoscrizione.

I consigli di circolo e di istituto stabiliscono nel loro regolamento le modalità di ammissione in relazione all'accertamento del titolo di elettore e alla capienza e idoneità dei locali disponibili, nonchè le altre norme atte ad assicurare la tempestiva informazione e l'ordinato svolgimento delle riunioni.

Alle sedute dei consigli di circolo e di istituto non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Per il mantenimento dell'ordine il presidente esercita gli stessi poteri a tal fine conferito dalla legge al sindaco quando presiede le riunioni del consiglio comunale.

Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica.

I consigli di circolo o di istituto stabiliscono, nel proprio regolamento le modalità con cui invitare a partecipare alle proprie riunioni rappresentanti della provincia, del comune o dei comuni interessati, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti o autonomi operanti nel territorio o di altre organizzazioni interessate ai lavori dei consigli scolastici, al fine di approfondire l'esame di problemi riguardanti la vita e il funzionamento della scuola, che interessino anche le comunità o componenti sociali e sindacali operanti nelle comunità stesse.

Gli atti del consiglio di circolo o di istituto sono pubblicati in un apposito albo della scuola.

Non sono soggetti a pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato ».

Art. 8.

L'art. 23 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, modificato con l'art. 3 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, viene sostituito dal seguente:

« Restando ferme le norme che attribuiscono personalità giuridica a particolari tipi di istituzioni scolastiche cui si riferisce la presente legge, le norme di cui ai precedenti articoli 14, 14-*bis* e 15 trovano la loro applicazione anche nei confronti di tali istituzioni ».

Il primo comma dell'art. 4 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le norme della presente legge non si applicano al conservatorio di musica di Bolzano, salvo quelle inerenti al comitato di valutazione di cui al precedente art. 8 e quelle concernenti l'autonomia amministrativa, i finanziamenti provinciali e la vigilanza di cui ai precedenti articoli 14, 14-*bis* e 15 ».

Art. 9.

Fra l'ultimo comma dell'art. 28 della legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49, e il comma aggiunto con l'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1976, n. 15, è inserito il seguente comma:

« Il rimborso delle spese di viaggio, nella misura e alle condizioni vigenti per i dipendenti dello Stato e in casi da stabilirsi con regolamento, può essere corrisposto ai collaboratori di cui al precedente art. 4, lettera *g*), nonchè al personale docente cui è affidata dal direttore didattico o dal preside la custodia del materiale didattico, tecnico e scientifico delle eventuali sedi periferiche del circolo o dell'istituto ».

Art. 10.

All'ultimo comma dell'art. 1 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è aggiunta la seguente frase: « le sedute del consiglio scolastico provinciale e delle sue sezioni non sono pubbliche ».

Art. 11.

L'art. 3 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune parti con l'art. 2 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:

« *Composizione*. — Il consiglio scolastico provinciale è composto:

1) dagli assessori provinciali competenti per materia o dai loro delegati;

2) dal sovrintendente scolastico o da un funzionario suo delegato;

3) dall'intendente per le scuole in lingua tedesca o da un funzionario suo delegato;

4) dall'intendente per le scuole delle località ladine o da un funzionario suo delegato;

5) da otto rappresentanti dei comuni della provincia, dei quali sei designati dalle comunità comprensoriali, uno dalle località delle valli ladine designato dai sindaci dei rispettivi comuni e uno dal comune capoluogo:

6) da cinque rappresentanti del mondo del lavoro, che non siano dipendenti dell'amministrazione scolastica, scelti su terne proposte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori;

7) da tre rappresentanti del mondo dell'economia scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni provinciali;

8) da un rappresentante dell'ufficio di catechesi, designato dalla curia vescovile di Bolzano-Bressanone;

9) da quattro rappresentanti dei genitori degli alunni delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, eletti dagli appartenenti a detta componente e rappresentanti almeno uno il gruppo linguistico italiano e uno il gruppo linguistico ladino;

10) da quattro rappresentanti del personale non insegnante in servizio presso gli uffici scolastici e le scuole e appartenenti almeno uno al gruppo linguistico italiano e uno al gruppo linguistico ladino;

11) da quattro rappresentanti del personale insegnante in servizio nelle scuole materne e appartenenti tre al gruppo linguistico tedesco e uno al gruppo linguistico italiano;

12) da tredici rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole elementari e appartenenti otto al gruppo linguistico tedesco, quattro a quello italiano e uno a quello ladino;

13) da dieci rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole secondarie di primo grado e appartenenti sei al gruppo linguistico tedesco, tre a quello italiano e uno a quello ladino;

14) da sei rappresentanti del personale docente in servizio nelle scuole secondarie di secondo grado e appartenenti tre al gruppo linguistico tedesco, due a quello italiano e uno a quello ladino;

15) da tre rappresentanti del personale docente di seconda lingua in servizio nelle scuole elementari e secondarie e appartenenti uno al gruppo linguistico tedesco e due a quello italiano;

16) da sei rappresentanti del personale ispettivo e direttivo in servizio nelle scuole materne, elementari e secondarie, pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, e appartenenti quattro al gruppo linguistico tedesco e due a quello italiano».

Art. 12.

L'art. 4 della legge provinciale 20 novembre 1973, n. 70, modificato in alcune sue parti con l'art. 3 della legge provinciale 6 dicembre 1976, n. 49, è sostituito dal seguente:

«*Elezioni.* — I componenti compresi fra i punti 9-16 del precedente art. 3 sono designati mediante elezione, dagli appartenenti alla corrispondente categoria.

Partecipano alla votazione per l'elezione dei rappresentanti compresi fra i punti 12-15 del precedente art. 3 tutti gli insegnanti delle scuole pubbliche, pareggiate e legalmente riconosciute, di ruolo e non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, gli assistenti dei licei e degli istituti tecnici, gli insegnanti di arte applicata, che svolgono attività di insegnamento nelle scuole della provincia.

Va ulteriormente precisato che:

i docenti non di ruolo con supplenza temporanea di durata annuale, che prestano servizio per almeno sei ore settimanali e che occupano posti disponibili per l'intero anno scolastico esercitano elettorato attivo e passivo;

i docenti non di ruolo con supplenza saltuaria non hanno elettorato nè attivo, nè passivo.

Il personale direttivo e insegnante delle scuole materne delle località ladine forma, per le elezioni, un'unica categoria con gli insegnanti delle scuole elementari.

Per il gruppo linguistico italiano e per quello tedesco almeno uno dei componenti di cui al punto 14) del precedente articolo 3 deve appartenere all'istruzione classica, scientifica o magistrale e uno all'istruzione tecnica o professionale.

I rappresentanti di cui al punto 16) del precedente art. 3 devono appartenere:

almeno uno alla scuola elementare, compresa quella materna, uno alla scuola secondaria di primo grado e uno alla scuola secondaria di secondo grado, quelli in servizio presso la scuola in lingua tedesca;

uno alla scuola elementare, compresa quella materna, e uno alla scuola secondaria, quelli in servizio presso la scuola in lingua italiana.

I direttori didattici e i presidi delle scuole delle località ladine hanno elettorato attivo e passivo unitamente al personale docente in servizio nelle scuole delle stesse località.

Le elezioni per la designazione dei componenti elettivi si svolgono sulla base di liste, distinte per ogni gruppo linguistico e per le singole componenti, presentate e firmate:

da almeno duecento elettori, appartenenti alla componente, le liste per i candidati rappresentanti la componente di cui al punto 9) del precedente art. 3;

da almeno il 5% del personale appartenente alla rispettiva componente le liste dei candidati rappresentanti le componenti di cui ai punti 10-16 del precedente art. 3.

Il numero delle preferenze da esprimere è limitato e viene stabilito con il decreto del presidente della giunta provinciale, con il quale si indicono le elezioni e si regola lo svolgimento delle elezioni stesse.

I componenti del consiglio scolastico provinciale sono nominati con decreto del presidente della giunta provinciale su conforme delibera della giunta stessa».

Norme transitorie

Art. 13.

Le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente articolo 3 della presente legge si applicano anche per gli esercizi finanziari 1976, 1977 e 1978.

Art. 14.

La durata in carica dell'attuale consiglio scolastico provinciale viene prorogata di un anno. Qualora durante tale periodo venissero effettuate le elezioni dei consigli scolastici distrettuali, il rinnovo del consiglio scolastico provinciale viene corrispondentemente anticipato in maniera da coincidere possibilmente con dette elezioni.

Art. 15.

Disposizioni finanziarie

La presente legge non comporta maggiore spesa. Per la attuazione di quanto previsto al terzo comma dell'art. 14-*bis*, istituito con l'art. 5 della presente legge, a decorrere dall'anno finanziario 1979, gli stanziamenti occorrenti per l'applicazione delle leggi provinciali 5 settembre 1975, n. 49, e 31 agosto 1974, n. 7, e loro modifiche e integrazioni, saranno stabiliti annualmente con legge di bilancio entro il limite massimo delle vigenti autorizzazioni di spesa.

Il testo del cap. 255 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1978 viene modificato come segue:

«Spese, assegnazioni e contributi per il funzionamento didattico e amministrativo, compreso l'acquisto di modesti arredi e della necessaria attrezzatura, delle scuole di istruzione primaria, secondaria e artistica (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e legge provinciale 5 settembre 1975, n. 49)».

Art. 16.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, addì 12 dicembre 1978

MAGNAGO

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: DE PRETIS

(2583)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100791290)